



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

GRANDE CAMERA

**CASO F.G. c. SVEZIA**

*(Ricorso n. 43611/11)*

SENTENZA

STRASBURGO

23 marzo 2016

*Questa sentenza è definitiva.*





**Nel caso F.G. c. Svezia,**

La Corte europea dei diritti dell'uomo, riunita in una Grande Camera composta da:

Guido Raimondi, *presidente*,  
Preside Spielmann,  
András Sajó,  
Josep Casadevall,  
Ineta Ziemele,  
Elisabeth Steiner,  
George Nicolaou,  
Ledi Bianku,  
Vincent A. De Gaetano,  
Julia Laffranque,  
Paulo Pinto de Albuquerque,  
Linos-Alexandre Sicilianos,  
Helena Jäderblom,  
Aleš Pejchal,  
Krzysztof Wojtyczek,  
Dmitry Dedov,  
Robert Spano, *giudici*,

e Johan Callewaert, *cancelliere aggiunto della Grande Camera*,

Avendo deliberato in Camera di Consiglio il 3 dicembre 2014 e il 7 gennaio 2016,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

**PROCEDURA**

1. La causa ha avuto origine da un ricorso (n. 43611/11) contro il Regno di Svezia presentato alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da un cittadino iraniano, il signor F.G. ("il ricorrente"), il 12 luglio 2011. Il Presidente della Grande Camera ha accolto la richiesta del ricorrente di non divulgare il suo nome (articolo 47 § 4 del Regolamento della Corte).

2. Il ricorrente, a cui era stata garantita assistenza legale, è rappresentato dal Sig. D. Loveday, membro del foro di Inghilterra e Galles, che esercita in Svezia. Il governo svedese ("il governo") è rappresentato dal suo agente, il sig. A. Rönquist, ambasciatore e Direttore Generale degli Affari Giuridici presso il Ministero degli Affari Esteri.

3. Il ricorrente sostiene, in particolare, che la sua espulsione verso l'Iran comporterebbe una violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione.

4. Il ricorso è stato assegnato alla quinta articolo della Corte (articolo 52 § 1). Il 25 ottobre 2011 il presidente della articolo a cui il caso era stato assegnato ha deciso di applicare l'articolo 39, indicando al governo che il ricorrente non doveva essere espulso in Iran per la durata del procedimento dinanzi alla Corte. Il 16 gennaio 2014 una articolo composta da Mark Villiger, presidente, Angelika Nußberger, Boštjan M. Zupančič, Ann Power-Forde, André Potocki, Paul Lemmens, Helena Jäderblom, giudici, e Claudia Westerdiek, cancelliere di articolo, ha emesso la sentenza. Ha ritenuto che l'esecuzione dell'ordine di espulsione nei confronti del ricorrente non avrebbe dato luogo a una violazione degli articoli 2 o 3 della Convenzione. L'opinione dissenziente congiunta dei giudici Zupančič, Power-Forde e Lemmens è stata allegata alla sentenza.

5. Il 16 aprile 2014 il ricorrente ha chiesto il rinvio del caso alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione, e un collegio della Grande Camera ha accolto la richiesta il 2 giugno 2014.

6. La composizione della Grande Camera è stata determinata secondo le disposizioni dell'articolo 26 §§ 4 e 5 della Convenzione e dell'articolo 24.

7. Il ricorrente e il governo hanno presentato ciascuno ulteriori osservazioni (articolo 59 § 1) sul merito.

8. Inoltre, osservazioni di terzi sono pervenute dal Centro europeo per il diritto e la giustizia<sup>1</sup>, dall'*Alliance Defending Freedom* assistita dalla *Jubilee Campaign*, dal Centro di consulenza sui diritti individuali in Europa<sup>2</sup>, dal Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli<sup>3</sup>, dalla Commissione internazionale dei giuristi e dall'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che hanno ottenuto dal presidente della Grande Camera il permesso di intervenire nella procedura scritta (articolo 36 § 2 della Convenzione e articolo 44 § 3).

9. Un'udienza pubblica si è svolta in pubblico nel Palazzo dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, il 3 dicembre 2014 (articolo 59 § 3).

Sono apparsi davanti alla Corte:

(a) *per il governo*

|   |                    |
|---|--------------------|
| <i>Mr.</i> A. RÖNQUIST, Ambasciatore e Direttore Generale degli Affari<br>Giuridici, Ministero degli affari esteri, | <i>Agente;</i>     |
| Sig.ra H. LINDQUIST,  |                    |
| la sig.ra M. WESTMAN-CLÉMENT,   |                    |
| la sig.ra L. ÖMAN BRISTOW,  | <i>Consulenti;</i> |

(b) *per il ricorrente*

<sup>1</sup> European Centre for Law and Justice.

<sup>2</sup> Centre for Advice on Individual Rights in Europe.

<sup>3</sup> European Council on Refugees and Exiles.

sig. D. LOVEDAY, membro del foro di Inghilterra e  
Galles, che esercita in Svezia,  
la sig.ra H. PETTERSSON,  
la sig.ra A. EVANS,

*Avvocato,*  
*Consulenti.*

La Corte ha ascoltato gli interventi dei signori Rönquist e Loveday e le loro risposte alle domande dei giudici Spano, Jäderblom, Bianku, Pinto de Albuquerque e De Gaetan.

## IN FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

10. Il ricorrente è nato nel 1962 e vive in Svezia.

11. Entrava in Svezia il 16 novembre 2009 e chiedeva asilo politico.

12. Il 19 febbraio 2010, l'avvocato nominato dal ricorrente presentava delle osservazioni scritte alla Commissione per la migrazione (*Migrationsverket*) in cui approfondiva i motivi della richiesta di asilo politico del ricorrente.

13. Il 24 marzo 2010 la Commissione per la migrazione teneva un colloquio orale con il ricorrente in presenza del suo avvocato e di un interprete. Il ricorrente consegnava una dichiarazione del 15 marzo 2010 di un pastore in Svezia che certificava che il ricorrente era membro della sua congregazione dal dicembre 2009 ed era stato battezzato. Il funzionario della Commissione per la migrazione iniziava quindi il colloquio chiedendo informazioni su tale questione. Il ricorrente rispondeva che si trattava di una questione privata "nel [suo] cuore", aggiungendo: "Non ha niente a che fare con questo, ma se volete fare domande potete farlo. Tutti i problemi nel mio paese d'origine sono causati dall'Islam che entra in Iran ...". Il funzionario della Commissione per la migrazione spiegava che il motivo per cui faceva domande in merito era che aveva interpretato la consegna del certificato come se il ricorrente avesse invocato la sua conversione come motivo di asilo. Il ricorrente dichiarava: "No, non è qualcosa su cui voglio fare affidamento. È qualcosa di privato". Il funzionario della Commissione per la migrazione suggeriva allora una pausa nel colloquio per permettere al ricorrente e al suo avvocato di conferire. Dopo una pausa di dieci minuti, l'avvocato dichiarava: "Il ricorrente vuole sottolineare che non ha cambiato religione per aumentare le sue possibilità di ottenere un permesso di soggiorno, ma per convinzione personale". Quando gli veniva chiesto quando si era convertito, il ricorrente rispondeva che ciò era avvenuto dopo il suo arrivo nella città svedese di X, dove non c'erano molti iraniani. Aveva conosciuto una persona che andava in chiesa quattro volte alla settimana. Questa persona sapeva che il ricorrente

odiava l'Islam. Il ricorrente continuava: "Non considero il cristianesimo come una religione". Quando gli veniva chiesto il perché di ciò, il ricorrente rispondeva: "Se considerato come una religione, sarebbe come l'Islam, ma il cristianesimo riguarda un tipo di amore che hai per Dio". Spiegava che andava alle riunioni della congregazione da due a quattro volte a settimana e che leggeva la Bibbia. Il ricorrente dava esempi di miracoli e profezie dalla Bibbia che lo avevano avvicinato al cristianesimo. Il funzionario della Commissione per la migrazione chiedeva perché, se il ricorrente non voleva invocare la sua conversione come motivo di asilo, aveva comunque consegnato il certificato del pastore, al che il ricorrente rispondeva: "Non lo so. Non l'ho mai chiesto e non avevo nemmeno pensato di consegnarlo, ma l'avete voluto voi. A tutti i convertiti danno un certificato del genere".

14. Il resto dell'intervista riguardava il passato politico del ricorrente. Il ricorrente spiegava che in Iran aveva lavorato con persone legate a diverse università che erano note per opporsi al regime. Aveva lavorato principalmente alla creazione e alla pubblicazione di pagine web. Lui e una delle altre persone erano stati arrestati nell'aprile 2007. Era stato rilasciato dopo ventiquattro ore e poi ricoverato in ospedale per dieci giorni a causa della pressione alta.

15. Prima delle elezioni del 12 giugno 2009, il ricorrente aveva collaborato con il Movimento Verde, che aveva sostenuto Mousavi per la posizione presidenziale, diffondendo il loro messaggio via Internet. Il giorno prima delle elezioni, lui e i suoi amici erano stati arrestati, interrogati e detenuti nel seggio elettorale durante la notte.

16. Dopo le elezioni, il ricorrente aveva partecipato a manifestazioni e altre attività. Era stato nuovamente arrestato nel settembre 2009 e imprigionato per venti giorni. Era stato maltrattato in prigione. Nell'ottobre 2009 era stato portato davanti al Tribunale Rivoluzionario<sup>4</sup>, che lo aveva rilasciato dopo un giorno a condizione che collaborasse con le autorità e spiasse i suoi amici. Aveva acconsentito alle richieste e dato i suoi locali commerciali in garanzia. Aveva anche assicurato che non avrebbe partecipato a nessuna manifestazione e che avrebbe risposto alle loro convocazioni. Dopo il suo rilascio in un parco, aveva scoperto che il suo locale commerciale era stato perquisito. Aveva conservato lì del materiale politicamente sensibile, cosa che le autorità dovevano aver notato, e il suo passaporto e altri documenti erano scomparsi.

17. Successivamente, il ricorrente veniva stato convocato il 2 novembre 2009 davanti al Tribunale Rivoluzionario. Egli aveva contattato un amico che, a sua volta, aveva ottenuto l'aiuto di un contrabbandiere per permettergli di lasciare il paese. Il ricorrente aveva presentato un atto di citazione del Tribunale Rivoluzionario datata 21 ottobre 2009 in cui si affermava che avrebbe dovuto presentarsi alla prigione Evin di Teheran il 2 novembre 2009.

---

<sup>4</sup> Revolutionary Court.

18. Il colloquio davanti alla Commissione per la migrazione durava circa due ore e il verbale veniva stato successivamente inviato al ricorrente e al suo avvocato per un commento. L'avvocato commentava che il ricorrente non aveva letto il certificato del pastore della congregazione prima dell'intervista perché non era stato tradotto e che il ricorrente intendeva presentare il certificato formale di battesimo.

19. Il 29 aprile 2010 la Commissione per la migrazione respingeva la richiesta di asilo del ricorrente. A titolo introduttivo, dichiarava che, mentre il ricorrente non aveva provato la sua identità o la sua cittadinanza, ne aveva stabilito la probabilità.

20. Per quanto riguarda la richiesta di asilo politico, la Commissione per la migrazione riteneva che la partecipazione a manifestazioni o l'affiliazione al Movimento Verde non poteva, di per sé, far sorgere un rischio di persecuzione, maltrattamento o punizione al suo ritorno in Iran. La Commissione per la migrazione notava che il ricorrente aveva cambiato la sua storia in alcune parti nel corso del procedimento, e in particolare aveva cambiato le sue dichiarazioni relative al numero di volte che era stato arrestato. Inoltre, non era stato in grado di nominare il parco in cui era stato rilasciato nell'ottobre 2009. Pertanto, la Commissione per la migrazione aveva trovato motivo di dubitare che fosse stato arrestato. La Commissione per la migrazione aveva inoltre considerato che le attività politiche del ricorrente erano state limitate. Dopo l'interrogatorio del 2007 e fino alle elezioni del 2009, egli aveva potuto continuare a lavorare sulle pagine web che contenevano il materiale critico, anche se, secondo il ricorrente, le autorità erano già allora a conoscenza delle sue attività. Per queste ragioni, la Commissione per la migrazione aveva ritenuto che le attività del ricorrente o il materiale in suo possesso non potessero essere di interesse per le autorità.

21. Per quanto riguarda la conversione del ricorrente al cristianesimo, la Commissione per la migrazione aveva rilevato che la conversione e il battesimo non avevano avuto luogo nella Chiesa di Svezia e che il ricorrente non aveva consegnato alcuna prova del suo battesimo. Il certificato del pastore della congregazione poteva essere considerato solo come una supplica alla Commissione per la migrazione affinché al ricorrente fosse concesso l'asilo. Il ricorrente non aveva inizialmente voluto invocare la sua conversione come motivo di asilo e aveva dichiarato che la sua nuova fede era una questione privata. Perseguire la sua fede in privato non era ritenuto un motivo plausibile per credere che avrebbe rischiato la persecuzione al suo ritorno. In conclusione, la Commissione per la migrazione riteneva che il ricorrente non avesse dimostrato di aver bisogno di protezione in Svezia.

22. Il ricorrente faceva ricorso alla Corte per la migrazione (*Migrationsdomstolen*), sostenendo le sue dichiarazioni e facendo valere sia i motivi politici che religiosi per l'asilo. Per quanto riguarda quest'ultimo, consegnava un certificato di battesimo datato 31 gennaio 2010. Reagiva avverso la decisione della Commissione per la migrazione, che a suo parere

implicava che una conversione all'interno di una "chiesa libera" fosse meno importante che se fosse stata all'interno della Chiesa di Svezia. Spiegava che la ragione per cui non aveva inizialmente voluto far valere la sua conversione era che non voleva banalizzare la serietà delle sue convinzioni.

23. Il 16 febbraio 2011 la Corte per la migrazione teneva un'udienza in presenza del ricorrente, del suo avvocato, di un interprete e di un rappresentante della Commissione per la migrazione.

24. La Corte per la migrazione non metteva in dubbio il fatto che il ricorrente, all'epoca, professasse la fede cristiana, ma riteneva che questo, da solo, non fosse sufficiente per considerarlo bisognoso di protezione. Faceva riferimento alla nota di orientamento operativo del Ministero dell'Interno del Regno Unito del gennaio 2009.

25. Il ricorrente dichiarava di non voler invocare la sua conversione come motivo di asilo in quanto la considerava qualcosa di personale. Aggiungeva che "sarebbe, tuttavia, ovviamente causa di problemi al suo ritorno".

26. Per quanto riguardava il suo passato politico spiegava, *inter alia*, che aveva avuto contatti con il movimento studentesco e con molti studenti e li aveva aiutati con le loro *home page*. Il suo computer era stato preso dal suo locale commerciale mentre era in prigione. Sul suo computer era conservato materiale critico nei confronti del regime. Anche se non aveva criticato personalmente il regime, o il presidente Ahmadinejad, o i più alti dirigenti, il ricorrente aveva visitato alcuni siti web e aveva ricevuto vignette via e-mail. Pertanto, a suo parere, c'erano abbastanza prove per dimostrare che era un oppositore del sistema. Era molto simile al materiale che aveva avuto sul suo computer nel 2007.

27. La citazione a comparire davanti al Tribunale rivoluzionario il 2 novembre 2009 era stata presentata anche la Corte per la migrazione. Il ricorrente spiegava che la citazione era stata notificata a casa sua e che sua sorella gliel'aveva portata. Aveva lasciato la citazione presso un amico quando aveva lasciato l'Iran. Successivamente, il suddetto amico l'aveva inviato ad un altro amico, che stava andando in Ucraina, e che aveva fatto in modo che la citazione fosse inviata al ricorrente in Svezia. Egli non era stato più convocato e la sua famiglia non era stata presa di mira. Tuttavia, potrebbe essere successo qualcosa di cui lui non era a conoscenza e che la sua famiglia non voleva fargli pesare.

28. Il 9 marzo 2011 la Corte per la migrazione respingeva il ricorso. Osservava che il ricorrente non faceva più affidamento sulle sue opinioni religiose come motivo di persecuzione e non faceva ulteriore riferimento a questa questione nelle sue conclusioni.

29. La Corte per la migrazione constatava che il racconto del ricorrente a sostegno della sua domanda di asilo politico era stato coerente e degno di fiducia sui punti più essenziali. Constatava che le incertezze che erano state segnalate dalla Commissione per la migrazione erano state spiegate in modo soddisfacente. Tuttavia, per quanto riguardava la citazione a comparire

davanti al Tribunale rivoluzionario, La Corte per la migrazione riteneva, indipendentemente dall'autenticità del documento, che esso non poteva da solo comprovare un bisogno di protezione. La Corte per la migrazione sottolineava a questo proposito che il documento era una semplice convocazione e che non era stato fornito alcun motivo per cui il ricorrente dovesse presentarsi alla prigione di Evin. Inoltre, le informazioni riguardanti le attività politiche del ricorrente erano state generalmente vaghe e prive di dettagli. Il ricorrente aveva solo dichiarato di aver partecipato alla campagna per l'opposizione prima delle elezioni del 2009, partecipando a manifestazioni e avendo contatti con il movimento studentesco e gli studenti per aiutarli con le loro pagine web. Inoltre, il ricorrente aveva dichiarato che il materiale di cui era in possesso quando è stato interrogato nel 2007 non era diverso da quello che aveva nel 2009. Queste circostanze, insieme al fatto che non era stato nuovamente convocato a comparire davanti al Tribunale rivoluzionario dopo il novembre 2009 e che la sua famiglia non era stata presa di mira, hanno fatto dubitare la Corte per la migrazione che le sue attività politiche fossero state di natura e portata tali da provocare le conseguenze addotte. La Corte per la migrazione riteneva che il ricorrente avesse esagerato l'importanza delle sue attività politiche e delle loro conseguenze e quindi anche l'interesse delle autorità nei suoi confronti. Per queste ragioni, riteneva che il ricorrente non avesse provato che le autorità iraniane avessero un interesse particolare per lui e che quindi avesse bisogno di protezione.

30. Il 30 marzo e il 19 aprile 2011 il ricorrente chiedeva di poter presentare ricorso alla Corte d'appello per la migrazione (*Migrationsöverdomstolen*). Egli sosteneva il suo bisogno di asilo politico. Sosteneva inoltre che davanti alla Corte d'appello per la migrazione avesse fatto valere la sua conversione. Sosteneva che quest'ultima questione era stata delicata per lui, che l'aveva considerata una questione privata e non aveva voluto offuscare la serietà del suo credo. Questo era il motivo per cui, in risposta a una domanda diretta della Corte per la migrazione, aveva dichiarato che non si basava più sulla sua conversione come motivo di asilo. Dopo l'udienza davanti alla Corte per la migrazione, era diventato membro di un'altra congregazione cristiana e aveva partecipato a una cerimonia di iniziazione trasmessa su Internet. Il suo timore che la sua conversione fosse diventata nota alle autorità iraniane era quindi aumentato. Egli allegava una lettera del 13 aprile 2011 della sua nuova congregazione che sosteneva la sua spiegazione. In particolare, essa affermava che il ricorrente si era convertito poco dopo il suo arrivo in Svezia, che aveva dimostrato con onesta intenzione e interesse di voler imparare di più sul cristianesimo, e che partecipava alle funzioni religiose, agli incontri di preghiera e alle attività sociali. Ha anche dichiarato che il ricorrente era diventato membro della congregazione nel febbraio 2011 e che le sue convinzioni cristiane non erano più private in quanto le funzioni che frequentava erano trasmesse su Internet.

31. L'8 giugno 2011 la Corte d'appello per la migrazione respingeva la richiesta di ricorso del ricorrente. L'ordine di espulsione diventava così esecutivo.

32. Il 6 luglio 2011 il ricorrente chiedeva alla Commissione per la migrazione di sospendere l'esecuzione della sua espulsione e di riconsiderare la sua precedente decisione alla luce delle nuove circostanze. Egli dichiarava, *inter alia*, che l'atto di conversione dall'Islam ad un'altra religione era tabù e punibile con la morte in Iran. Il ricorrente presentava la suddetta lettera del 13 aprile 2011 della sua nuova congregazione.

33. Il 13 settembre 2011 la Commissione per la migrazione rifiutava di riesaminare la richiesta di asilo del ricorrente sulla base della sua conversione. La Commissione per la migrazione osservava che, nella procedura d'asilo originaria, il ricorrente aveva dichiarato di essere stato battezzato e di essersi convertito al cristianesimo. Aveva anche dichiarato che la sua conversione era una questione personale che non voleva invocare come motivo di asilo. La Commissione per la migrazione trovava degno di nota il fatto che il ricorrente aveva ora sollevato la questione della conversione, quando gli era stata data la possibilità di approfondire la questione durante l'udienza davanti al Tribunale per la migrazione, ma aveva rifiutato di farlo. Concludeva quindi che la conversione del ricorrente non poteva essere considerata come una nuova circostanza, condizione necessaria per il riesame della domanda da parte della Commissione per la migrazione.

34. Il ricorrente impugnava la decisione dinanzi la Corte per la migrazione, sostenendo le sue richieste. Egli sosteneva che, non avendo fatto valere in precedenza la sua conversione, essa doveva essere considerata come una nuova circostanza.

35. Il 6 ottobre 2011 la Corte per la migrazione respingeva il ricorso. Osservava che le autorità erano già a conoscenza della conversione del ricorrente nel procedimento iniziale che aveva portato alla decisione di espellerlo. Pertanto, la conversione non poteva essere considerata una "nuova circostanza". Il fatto che il ricorrente avesse precedentemente scelto di non invocare la sua conversione come motivo di asilo non aveva cambiato la valutazione del Tribunale a questo proposito.

36. La richiesta di autorizzazione al ricorso del ricorrente veniva respinta dalla Corte d'appello per la migrazione il 22 novembre 2011.

37. Poiché ai sensi del capitolo 12, articolo 22, della legge sugli stranieri<sup>5</sup>, la validità di un ordine di espulsione scade quattro anni dopo la data in cui ha acquisito valore legale, nel presente caso l'ordine di espulsione in questione è scaduto l'8 giugno 2015.

---

<sup>5</sup> Aliens Act.

## II. DIRITTO E PRASSI NAZIONALI PERTINENTI

38. Le disposizioni relative al diritto degli stranieri di entrare e rimanere in Svezia sono stabilite nella legge sugli stranieri (*Utlänningslagen*, 2005:716), modificata il 1° gennaio 2010.

39. Il capitolo 5, articolo 1, della legge sugli stranieri stabilisce che uno straniero che è considerato un rifugiato o altrimenti bisognoso di protezione ha diritto, con alcune eccezioni, a un permesso di soggiorno in Svezia. Secondo il capitolo 4, articolo 1, della legge sugli stranieri, il termine "rifugiato" si riferisce a uno straniero che si trova fuori dal paese di sua nazionalità a causa di un fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, nazionalità, credo religioso o politico, o per motivi di sesso, orientamento sessuale o altra appartenenza a un particolare gruppo sociale e che non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di quel paese. Questo si applica indipendentemente dal fatto che la persecuzione sia per mano delle autorità del paese o nel caso in cui non ci si possa aspettare che tali autorità offrano protezione contro la persecuzione da parte di privati. Per "straniero altrimenti bisognoso di protezione" si intende, *inter alia*, una persona che ha lasciato il paese di cui è cittadino per il timore fondato di essere condannato a morte o di ricevere pene corporali, o di essere sottoposto a tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (si veda capitolo 4, articolo 2, della legge sugli stranieri).

40. Inoltre, se un permesso di soggiorno non può essere concesso per i motivi di cui sopra, tale permesso può essere rilasciato allo straniero se, dopo una valutazione globale della sua situazione, esistono circostanze particolarmente gravi (*synnerligen ömmande omständigheter*) tali da permettergli di rimanere in Svezia (si veda capitolo 5, articolo 6, della legge sugli stranieri).

41. Per quanto riguarda l'esecuzione di un ordine di espulsione o di allontanamento, si deve tener conto del rischio di pena capitale o di tortura e di altre pene o trattamenti inumani o degradanti. In base a una disposizione speciale sugli impedimenti all'esecuzione, uno straniero non può essere inviato in un paese in cui vi sono fondati motivi per ritenere che corra il rischio di subire una pena capitale o corporale o di essere sottoposto a tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (si veda capitolo 12, articolo 1, della legge sugli stranieri). Inoltre, uno straniero non deve, in linea di principio, essere inviato in un paese dove rischia di essere perseguitato (si veda capitolo 12, articolo 2, della legge sugli stranieri).

42. A determinate condizioni, uno straniero può ottenere un permesso di soggiorno anche se un ordine di espulsione o di allontanamento ha acquisito valore legale. Ciò si applica, ai sensi del capitolo 12, articolo 18, della legge sugli stranieri, quando sono emerse nuove circostanze che implicano che ci sono ragionevoli motivi per credere, *inter alia*, che l'esecuzione metterebbe lo straniero in pericolo di essere sottoposto a pena capitale o corporale, tortura

o altri trattamenti o pene inumane o degradanti, o ci sono motivi medici o altri motivi speciali per cui l'ordine non dovrebbe essere eseguito.

43. Se un permesso di soggiorno non può essere concesso ai sensi del capitolo 12, articolo 18, della legge sugli stranieri, la Commissione della migrazione può invece decidere di riesaminare la questione. Tale riesame deve essere effettuato quando si può supporre, sulla base di nuove circostanze invocate dallo straniero, che vi siano impedimenti durevoli all'esecuzione di cui al capitolo 12, articoli 1 e 2, della legge sugli stranieri, e che tali circostanze non avrebbero potuto essere invocate in precedenza, oppure lo straniero dimostra di avere un valido motivo per non farlo. Se le condizioni applicabili non sono soddisfatte, la Commissione della migrazione decide di non concedere il riesame (si veda capitolo 12, articolo 19, della legge sugli stranieri).

44. Ai sensi della legge sugli stranieri, le questioni relative al diritto degli stranieri di entrare e rimanere in Svezia sono trattate da tre organi: la Commissione per la migrazione, il Tribunale per la migrazione e la Corte d'appello per la migrazione. Tuttavia, non è possibile presentare ricorso contro una decisione della Commissione per la migrazione di non concedere un permesso di soggiorno ai sensi del capitolo 12, articolo 18, della legge sugli stranieri (si veda, *a contrario*, il capitolo 14 della legge sugli stranieri). Secondo il capitolo 16, articolo 11, della legge sugli stranieri, l'autorizzazione al ricorso è una condizione per il giudizio di merito da parte della Corte d'appello per la migrazione. L'autorizzazione all'appello è concessa se per l'orientamento dell'applicazione del diritto è importante che la Corte d'appello per la migrazione esamini l'appello o se ci sono motivi straordinari per tale esame.

Ai sensi del capitolo 12, articolo 22, della legge sugli stranieri, la validità di un ordine di espulsione, che non è stato emesso da un tribunale generale (ovverosia, non come conseguenza di una condanna penale), scade quattro anni dopo la data in cui ha acquisito valore legale. Quando un ordine di espulsione va in prescrizione, lo straniero può richiedere nuovamente asilo e permesso di soggiorno. Una nuova domanda comporta un esame completo da parte della Commissione per la migrazione dei motivi addotti dallo straniero e la decisione della Commissione, se negativa, può essere impugnata presso il Tribunale per la migrazione e la Corte d'appello per la migrazione, conformemente alle norme relative alle procedure ordinarie in materia di asilo e permessi di soggiorno. Il ricorso contro una decisione negativa della Commissione ha effetto sospensivo e lo straniero non può quindi essere espulso durante il procedimento.

45. Il 30 novembre 2011 la Corte d'appello svedese per la migrazione ha emesso una sentenza (MIG 5 (25) 2011:29) che si pronuncia sulla valutazione del rischio di persecuzione nei casi di conversione *sur place*. La Corte ha stabilito che, nel valutare se uno straniero ha dimostrato in modo plausibile che la sua conversione da una religione all'altra è genuina, nel senso che si

basa su un'autentica convinzione religiosa personale, occorre effettuare una valutazione individuale in conformità con il Manuale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) sulle procedure e i criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati e le Linee guida dell'UNHCR sulla protezione internazionale per le richieste di rifugiati basate sulla religione. Una valutazione complessiva dovrebbe essere fatta sulla base delle circostanze in cui la conversione ha avuto luogo e se ci si può aspettare che il ricorrente viva come un convertito al ritorno nel suo paese d'origine. Inoltre, nel caso di individui che si sono convertiti dopo aver lasciato il loro paese d'origine (conversione *sur place*), la questione della credibilità richiede un'attenzione particolare. In un caso in cui la conversione è stata invocata poco dopo che la decisione di espulsione del ricorrente è diventata definitiva e non appellabile, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla credibilità delle dichiarazioni fatte riguardo alla conversione. Un ricorrente la cui conversione non è stata ritenuta basata su una convinzione autentica non ha dimostrato in modo plausibile che, al ritorno nel suo paese d'origine, aveva l'intenzione di viverci come convertito e di conseguenza di attirare l'interesse delle autorità o degli individui.

46. Il 12 novembre 2012 il Direttore Generale degli Affari Giuridici dell'Ufficio svedese per le migrazioni ha pubblicato una "posizione giuridica generale" relativa alla religione come motivo di asilo, ivi compresa la conversione (*Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering*, RCI 26/2012). Si basava sulla citata sentenza della Corte d'appello per la migrazione (MIG 5 (25) 2011:29), sulle Linee guida dell'UNHCR e sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 5 settembre 2012 nella causa *Bundesrepublik Deutschland c. Y e Z* (C-71/11 e C-99/11, EU:C:2012:518 – si veda paragrafo 50 *infra*). Secondo la posizione giuridica, la credibilità di una conversione deve essere attentamente valutata al fine di determinare se ha avuto luogo una vera conversione; una persona la cui conversione non è basata su una convinzione autentica molto probabilmente non praticherà la sua nuova religione al ritorno nel suo paese di origine. Inoltre, se il ricorrente non è credibile, si deve valutare se l'adesione alla nuova religione è attribuita all'individuo al ritorno nel suo paese d'origine. In questa valutazione è importante considerare se la conversione può venire o verrà portata all'attenzione delle autorità o di qualsiasi altro attore che potrebbe costituire una minaccia. Infine, una persona che ha subito un autentico cambiamento nella sua fede o che rischia di vedersi attribuito un nuovo credo religioso e che quindi rischia la persecuzione non dovrebbe essere costretta a nascondere la sua fede solo per evitare la persecuzione.

47. Il 10 giugno 2013 il Direttore Generale degli Affari Giuridici dell'Ufficio svedese per le migrazioni ha pubblicato una "posizione giuridica generale" relativa alla metodologia per valutare l'affidabilità e la credibilità

delle domande di protezione internazionale (*Rättsligt ställningstagande angående metod för prövningen av tillförlitlighet och trovärdighet*, RCI 09/2013), che si basa, *inter alia*, sulla valutazione operata dall'UNHCR nel suo rapporto "*Beyond Proof; Credibility Assessment in EU Asylum Systems*", del maggio 2013. Essa stabilisce che è dovere del ricorrente presentare tutti gli elementi pertinenti necessari per giustificare la sua domanda di protezione internazionale, e che l'onere della prova iniziale spetta al ricorrente. Tuttavia, la responsabilità della valutazione di una domanda di protezione internazionale spetta congiuntamente al ricorrente e all'autorità esaminatrice. Inoltre, dalla posizione giuridica deriva anche che le prove in un caso di asilo consistono non solo nelle dichiarazioni del ricorrente, ma anche nelle prove a sostegno, come documenti, testimonianze e informazioni sul paese.

### III. DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA PERTINENTE E GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

48. La Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (direttiva qualifiche), sostituita dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, che si applica dal 9 gennaio 2012, a condizione, per quanto pertinente, che

#### **Articolo 4: Esame dei fatti e delle circostanze**

“1. Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda.

2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 sono le dichiarazioni del richiedente e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

3. L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalità di applicazione;

b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;

e) dell'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

4. Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

5. Quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e

e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile”.

#### **Articolo 5: Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine («sur place»**

“1. Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine.

2. Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d'origine.

3. Fatta salva la convenzione di Ginevra, gli Stati membri possono stabilire di non riconoscere di norma lo status di rifugiato a un richiedente che abbia introdotto una domanda successiva se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.”

#### **Articolo 9: Atti di persecuzione**

“ 1. Gli atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra devono:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; oppure

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

f) atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.

3. In conformità dell'articolo 2, lettera c), i motivi di cui all'articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1.”

#### **Articolo 10: Motivi di persecuzione**

" 1. Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

a) il termine «razza» si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) il termine «religione» include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

..."

49. La direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del

riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (direttiva procedure), è stata sostituita dalla direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, applicabile dal 19 luglio 2013. La prima, stabiliva, *inter alia*, quanto segue.

"CAPITOLO III: PROCEDURE IN PRIMA ISTANZA

...

SEZIONE II

**Articolo 25: Domande irricevibili**

1. Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento (CE) n. 343/2003, gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE, qualora la domanda di asilo sia giudicata irricevibile a norma del presente articolo.

2. Gli Stati membri possono giudicare una domanda di asilo irricevibile a norma del presente articolo se:

...

f) il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva;

...

SEZIONE IV

**Articolo 32: Domande reiterate**

1. Se una persona che ha chiesto asilo in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi può esaminare le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell'ambito dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.

2. Inoltre, gli Stati membri possono applicare una procedura specifica di cui al paragrafo 3, qualora il richiedente reiteri la domanda di asilo:

a) dopo il ritiro della sua precedente domanda o la rinuncia alla stessa a norma degli articoli 19 o 20;

b) dopo che sia stata presa una decisione sulla domanda precedente. Gli Stati membri possono inoltre decidere di applicare questa procedura solo dopo che sia stata presa una decisione definitiva.

3. Una domanda di asilo reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente o dopo che sia stata presa la decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, su quella domanda, siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE.

...

## CAPITOLO V: PROCEDURE D'APPELLO

### **Articolo 39: Diritto a un mezzo di impugnazione efficace**

1. Gli Stati membri dispongono che il richiedente asilo abbia diritto a un mezzo di impugnazione efficace dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

- a) la decisione sulla sua domanda di asilo, compresa la decisione:
  - i) di considerare la domanda irricevibile a norma dell'articolo 25, paragrafo 2;

..."

50. Il 5 settembre 2012 la Grande Camera della CGUE ha emesso la sentenza nella causa *Bundesrepublik Deutschland c. Y e Z* (citata sopra). Si trattava di due richiedenti asilo provenienti dal Pakistan, che sostenevano di essere stati maltrattati a causa della loro appartenenza alla comunità musulmana Ahmadiyya, un movimento islamico riformista, e per questo motivo erano stati costretti a lasciare il loro paese di origine. Le autorità tedesche avevano scoperto che Y e Z erano profondamente impegnati nella loro fede e che la loro vita era stata attivamente plasmata da essa in Pakistan. Essi continuavano a praticare la loro religione in Germania e ritenevano che la pratica pubblica della loro fede fosse essenziale per preservare la loro identità religiosa. Le domande di pronuncia pregiudiziale riguardavano l'interpretazione degli articoli 2 (c) e 9 § 1 (a) della direttiva qualifiche. La Corte amministrativa federale tedesca (*Bundesverwaltungsgericht*) aveva posto alla CGUE tre domande. In primo luogo, aveva chiesto in che misura una violazione della libertà di religione, e in particolare il diritto dell'individuo di vivere la sua fede apertamente e pienamente, possa essere un "atto di persecuzione" ai sensi dell'articolo 9 § 1 (a) della direttiva qualifiche. Successivamente, il giudice nazionale aveva chiesto alla CGUE se il concetto di atto di persecuzione debba essere limitato alle violazioni che riguardano solo quello che è stato definito un "settore centrale" della libertà di religione. Infine, aveva chiesto alla CGUE se il timore di persecuzione di un rifugiato fosse fondato ai sensi dell'articolo 2 (c) della direttiva qualifiche quando il rifugiato intendeva, al suo ritorno nel paese d'origine, praticare atti religiosi che lo avrebbero esposto a pericolo per la sua vita, la sua libertà o la sua integrità o se fosse, al contrario, ragionevole aspettarsi che tale persona rinunciasse alla pratica di tali atti. Nella sua conclusione, la CGUE ha dichiarato quanto segue.

"1. L'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:

- non tutte le interferenze con il diritto alla libertà di religione che violano l'articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea possono costituire un "atto di persecuzione" ai sensi di tale disposizione della direttiva;

- ci può essere un atto di persecuzione come risultato dell'interferenza con la manifestazione esterna di quella libertà, e

- al fine di determinare se un'ingerenza nel diritto alla libertà di religione che viola l'art. 10, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea possa costituire un "atto di persecuzione", le autorità competenti devono accertare, alla luce della situazione personale dell'interessato, se quest'ultimo, per il fatto di esercitare tale libertà nel suo paese d'origine, corra un rischio effettivo di essere, in particolare, perseguito o sottoposto a pene o trattamenti inumani o degradanti da uno degli attori di cui all'art. 6 della direttiva 2004/83.

2. L'articolo 2(c) della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che il timore del ricorrente di essere perseguitato è fondato se, alla luce delle circostanze personali del ricorrente, le autorità competenti ritengono che si possa ragionevolmente pensare che, al suo ritorno nel paese di origine, egli si impegnerà in pratiche religiose che lo esporranno ad un rischio reale di persecuzione. Nel valutare una domanda di status di rifugiato su base individuale, tali autorità non possono ragionevolmente aspettarsi che il ricorrente si astenga da tali pratiche religiose."

51. Il 2 dicembre 2014 la Grande Camera della CGUE ha pronunciato la sentenza nella causa *A e altri c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie* (C148/13-, C149/13 -e C150/13-, EU:C:2014:2406). Si trattava di cittadini di paesi terzi che avevano presentato una domanda di asilo nei Paesi Bassi perché temevano di essere perseguitati nei rispettivi paesi di origine a causa, in particolare, della loro omosessualità. Il Consiglio di Stato olandese (*Raad van State*) ha chiesto una pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 4 della direttiva qualifiche per sapere se il diritto dell'UE limiti le azioni degli Stati membri nella valutazione delle domande di asilo presentate da un ricorrente che temeva di essere perseguitato nel suo paese d'origine a causa dell'orientamento sessuale. Nella sua conclusione, la CGUE ha dichiarato quanto segue

"L'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/83/CE, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e l'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85/CE, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, devono essere interpretati nel senso che ostano, nell'ambito della valutazione da parte delle autorità nazionali competenti, che agiscono sotto il controllo dei giudici, dei fatti e delle circostanze relativi all'orientamento sessuale dichiarato di un richiedente asilo, la cui domanda è fondata sul timore di essere perseguitato a causa di tale orientamento sessuale, a che le dichiarazioni di tale ricorrente nonché i documenti e gli altri elementi di prova presentati a sostegno della sua domanda siano oggetto di una valutazione da parte di tali autorità, fondata su questioni a loro volta basate unicamente su nozioni stereotipate relative agli omosessuali.

L'art. 4 della direttiva 2004/83, letto alla luce dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta, nell'ambito di tale valutazione, a che le autorità nazionali competenti effettuino interrogatori approfonditi sulle pratiche sessuali di un richiedente asilo.

L'art. 4 della direttiva 2004/83, letto alla luce dell'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta, nell'ambito di tale valutazione, all'accettazione da parte di tali autorità di elementi di prova quali la realizzazione da parte del richiedente asilo interessato di atti omosessuali, la sua sottoposizione a "test" volti a dimostrare la sua omosessualità o, ancora, la produzione da parte sua di filmati di tali atti.

L'art. 4, n. 3, della direttiva 2004/83 e l'art. 13, n. 3, lett. a), della direttiva 2005/85 devono essere interpretati nel senso che ostano, nell'ambito di tale valutazione, a che le autorità nazionali competenti dichiarino che le dichiarazioni del richiedente asilo mancano di credibilità per il solo fatto che il ricorrente non si è basato sul suo orientamento sessuale dichiarato nella prima occasione in cui gli è stato dato di esporre il motivo di persecuzione".

#### IV. LINEE GUIDA DELL'UNHCR E ALTRO MATERIALE PERTINENTE

52. Il 28 aprile 2004 l'UNHCR ha pubblicato le Linee guida sulla protezione internazionale per le richieste di asilo basate sulla religione, che sotto il titolo "Analisi sostanziale, A. Definizione di 'religione'" afferma, *inter alia*, quanto segue.

" Stabilire la sincerità di un credo, dell'identità e/o di un certo stile di vita potrebbe non essere necessariamente rilevante per ogni caso individuale. Potrebbe non essere necessario, ad esempio, che un individuo (o un gruppo) dichiari di appartenere a una religione, sia riconducibile a una particolare fede religiosa o aderisca a pratiche religiose, nel caso in cui il persecutore imputi o attribuisca tale religione, fede o pratica all'individuo o al gruppo. Come discusso più avanti nel paragrafo 31, potrebbe anche non essere necessario che il richiedente sia a conoscenza o capisca qualcosa della religione in questione, se egli è stato identificato da altri come appartenente a quel gruppo e, di conseguenza, tema di essere vittima di persecuzione. Un individuo (o un gruppo) può essere perseguitato sulla base della religione, anche se l'individuo o altri membri del gruppo negano categoricamente che la loro fede, la loro identità e/o il loro stile di vita siano riconducibili a una "religione".

Secondo le Linee guida, il credo religioso, l'identità o il modo di vivere è considerato così fondamentale per l'identità umana che non si dovrebbe essere costretti a nascondere, cambiarlo o rinunciarvi per evitare la persecuzione. Restrizioni alla libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo sono permesse se questi limiti sono prescritti dalla legge e sono necessari per proteggere la sicurezza pubblica, l'ordine, la salute o la morale o i diritti e le libertà fondamentali degli altri. Anche se la discriminazione per motivi religiosi è proibita dalla legge internazionale sui diritti umani, tutte le discriminazioni non raggiungono necessariamente il livello richiesto per il riconoscimento dello status di rifugiato. Inoltre, quando gli individui si convertono dopo la loro partenza dal paese di origine, questo può avere

l'effetto di creare una richiesta di *sur place*. In tali situazioni, tendono a sorgere particolari preoccupazioni di credibilità e sarà necessario un esame rigoroso e approfondito delle circostanze e della genuinità della conversione. Le questioni che devono essere valutate includono la natura e la connessione tra le convinzioni religiose detenute nel paese d'origine e quelle attuali, qualsiasi disaffezione con la religione del paese d'origine, per esempio, a causa della sua posizione sulle questioni di genere o sull'orientamento sessuale, come il ricorrente è venuto a conoscenza della nuova religione nel paese d'asilo, la sua esperienza con questa religione, il suo stato mentale e l'esistenza di prove che confermino il coinvolgimento nella nuova religione e la sua appartenenza. Le attività cosiddette "egoistiche" non creano un timore fondato di persecuzione per un motivo previsto dalla Convenzione nel paese d'origine del ricorrente se la natura opportunistica di tali attività è evidente a tutti, comprese le autorità locali, e non si verificherebbero gravi conseguenze negative se la persona fosse rimpatriata.

53. L'UNHCR ha anche pubblicato un manuale sulle procedure e i criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati. Il paragrafo 67 del manuale afferma quanto segue.

“Spetta all'esaminatore del caso, indagando sulle circostanze di fatto, accertare il motivo o i motivi del timore di persecuzione e deciderne la corrispondenza o non corrispondenza con la definizione della Convenzione del 1951. È evidente che spesso i motivi di persecuzione come sopra enunciati si sovrapporranno in parte. Di solito più elementi concorreranno in riferimento ad una stessa persona, come, ad esempio, nel caso di un oppositore politico che appartenga anche ad un gruppo religioso o nazionale o ad entrambi: la combinazione di tali elementi nella persona del richiedente può essere importante per la valutazione del suo fondato timore.”

Pertinente è anche il rapporto dell'UNHCR "*Beyond Proof: Credibility Assessment in EU Asylum Systems*" del maggio 2013.

## V. SENTENZE PERTINENTI DELLA CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI

54. Le sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti, *Stati Uniti c. Steeger* (380 US 163 (1965)) e *Welsh c. Stati Uniti* (398 US 333 (1970)), riguardavano gli obiettori di coscienza e il "test del credo religioso" previsto dalla Corte Suprema degli Stati Uniti ai sensi del § 6(j) della Legge sulla formazione e il servizio militare universale<sup>6</sup>. Nella prima sentenza, la Corte Suprema ha stabilito che il test del credo religioso ai sensi del § 6(j) verifica se si tratta di un credo sincero e significativo che occupa nella vita del suo possessore un posto parallelo a quello occupato dal Dio di coloro che sono ammessi all'esenzione. Così lo status di obiettore di coscienza non è stato

---

<sup>6</sup> Universal Military training and Service Act.

riservato agli individui di estrazione religiosa tradizionale. In quest'ultima sentenza, la Corte Suprema ha ritenuto che, sebbene il signor Welsh abbia negato qualsiasi fondamento religioso per le sue convinzioni, mentre il signor Seeger aveva qualificato le sue convinzioni pacifiste come "religiose", la condanna del signor Welsh era comunque valida. Più specificamente ha dichiarato, tra le altre cose

"La Corte ha chiarito [in Steeger] che queste convinzioni sincere e significative che spingono l'obiezione del dichiarante a tutte le guerre non hanno bisogno di essere confinate, sia nella fonte che nel contenuto, ai concetti tradizionali o parrocchiali di religione. Ha affermato che il § 6(j) non distingue tra credenze derivate esternamente e internamente", *id.* paragrafo 186, e ha anche affermato che le convinzioni "intensamente personali" che alcuni potrebbero trovare "incomprensibili" o "scorrette" rientrano nel significato di "credenza religiosa" nella legge. *Id.* paragrafi 184-185. Ciò che è necessario, secondo *Seeger*, perché l'obiezione di coscienza di un dichiarante a tutte le guerre sia "religiosa" ai sensi del § 6(j) è che questa opposizione alla guerra derivi dalle convinzioni morali, etiche o religiose del dichiarante su ciò che è giusto e sbagliato e che queste convinzioni siano sostenute con la forza delle convinzioni religiose tradizionali. La maggior parte delle grandi religioni di oggi e del passato hanno incarnato l'idea di un Essere Supremo o di una Realtà Suprema - un Dio - che comunica all'uomo in qualche modo una coscienza di ciò che è giusto e dovrebbe essere fatto, di ciò che è sbagliato e quindi dovrebbe essere evitato. Se un individuo detiene profondamente e sinceramente credenze che sono puramente etiche o morali nella fonte e nel contenuto, ma che tuttavia gli impongono il dovere di coscienza di astenersi dal partecipare a qualsiasi guerra in qualsiasi momento, queste credenze certamente occupano nella vita di quell'individuo "un posto parallelo a quello occupato da ... Dio" nelle persone tradizionalmente religiose. Poiché le sue convinzioni funzionano come una religione nella sua vita, un tale individuo ha diritto all'esenzione dell'obiettore di coscienza "religioso" ai sensi del § 6(j) tanto quanto qualcuno che deriva la sua opposizione di coscienza alla guerra da convinzioni religiose tradizionali".

## VI. MATERIALE DI CONTESTO PERTINENTE PER LA DOMANDA DI ASILO DEL RICORRENTE BASATA SU MOTIVI POLITICI

55. Il materiale di contesto pertinente comprende il rapporto del Ministero degli Interni del Regno Unito "*Iran, Country of Origin Information (COI) Report*" del 26 settembre 2013 che descrive, tra l'altro, la "Storia e gli sviluppi recenti" (paragrafi 3 e 4), gli "Atti di citazione" (paragrafo 11.53) e il "Movimento Verde" (paragrafo 15.49). Interessante è anche il rapporto del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica Islamica dell'Iran del 13 marzo 2014, e il rapporto dell'Ufficio estero e del Commonwealth<sup>7</sup> del Regno Unito, "*Iran, Country of Concern*" del 10 aprile 2014.

56. Subito dopo le elezioni in Iran del 12 giugno 2009, il Comitato per gli affari politici dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato il 1° ottobre 2009 una dichiarazione in cui considerava le reazioni violente

---

<sup>7</sup> Foreign and Commonwealth Office.

delle autorità iraniane alle proteste pacifiche una grave violazione dei diritti umani dei cittadini iraniani. Ha anche invitato i governi di altri paesi a non espellere i cittadini iraniani in Iran. Inoltre, il rapporto del 2010 del Dipartimento di Stato americano sui diritti umani in Iran, nell'articolo 2 intitolato "Libertà di parola e di stampa/libertà di navigazione su Internet" (8 aprile 2011) ha osservato quanto segue.

"Il governo ha monitorato le comunicazioni su Internet, soprattutto attraverso i siti di social network come Facebook, Twitter e YouTube, e ha raccolto le informazioni di identificazione personale degli individui in relazione all'espressione pacifica di opinioni. Il governo ha minacciato, molestato e arrestato individui che hanno pubblicato commenti di critica sul governo su Internet ..."

La nota di orientamento operativo<sup>8</sup> del Ministero dell'Interno del Regno Unito sull'Iran, datata novembre 2011, ha espresso quanto segue: "3.7.11 ... C'è un rischio reale che attivisti di alto profilo e oppositori politici che sono venuti a conoscenza delle autorità, al loro ritorno in Iran corrano un rischio reale di persecuzione e dovrebbero ottenere l'asilo a causa delle loro opinioni politiche."

## VII. MATERIALE DI BASE PERTINENTE ALLA RICHIESTA DI ASILO DEL RICORRENTE BASATA SULLA SUA CONVERSIONE

57. L'"Aggiornamento sulla situazione dei convertiti cristiani in Iran"<sup>9</sup> del Servizio danese per l'immigrazione<sup>10</sup>, giugno 2014, ha dichiarato, *inter alia*, quanto segue.

"1.2.1 Accuse usate contro i convertiti al cristianesimo nel corso del tempo

Secondo un'organizzazione internazionale in Turchia, anche se l'apostasia non figura nel codice penale iraniano, ci sono stati in passato casi in cui i giudici hanno emesso sentenze di condanna per apostasia basando queste decisioni sulla conoscenza del giudice e incorporando la legge islamica. Si è fatto riferimento al caso del pastore Soodmand che, nel 1990, è stato giustiziato dopo essere stato accusato di apostasia. È stato aggiunto che nel 1994 un altro pastore, il pastore Mehdi Dibaj, è stato accusato di apostasia, rilasciato e trovato ucciso in una foresta. Dal 1990, non ci sono stati rapporti di convertiti dall'Islam al cristianesimo che siano stati condannati alla pena di morte per apostasia in Iran. L'ultimo caso in cui un convertito è stato accusato di apostasia è quello di Yousef Naderkhani, un pastore della Chiesa dell'Iran, che è stato ampiamente coperto dai media internazionali. È stato condannato a tre anni di reclusione.

Nel 2009-2010, quando è emerso il caso di Naderkhani, i tribunali hanno subito pressioni dal regime per utilizzare le accuse di apostasia nei casi riguardanti i convertiti. Tuttavia, i tribunali erano riluttanti, poiché i casi di apostasia erano riservati ai tribunali religiosi speciali per il clero. I tribunali religiosi erano legalmente gli unici che potevano giudicare le accuse di apostasia e quindi solo nel caso in cui un ecclesiastico si fosse convertito, tale accusa sarebbe stata applicabile. Invece, nei tribunali al di fuori dei

---

<sup>8</sup> Operational Guidance Note.

<sup>9</sup> Update on the Situation for Christian Converts in Iran.

<sup>10</sup> The Danish Immigration Service.

tribunali religiosi, i casi che coinvolgevano i convertiti sarebbero stati piuttosto incentrati su accuse di disturbo dell'ordine pubblico e non di apostasia.

Dal 2011, l'unico cambiamento significativo nel modo in cui le autorità trattano i convertiti al cristianesimo è il consolidamento del principio per cui l'apostasia non è applicabile ai convertiti al cristianesimo. Le autorità iraniane hanno dichiarato dal 2009 al 2011 che le chiese domestiche sono legate a movimenti esterni, per esempio i movimenti sionisti, e a organizzazioni all'estero, per esempio negli Stati Uniti. Il regime vede gli sforzi dei movimenti evangelici come una spinta contro il regime iraniano. Di conseguenza, le chiese evangeliche e le chiese domestiche sono viste in una cornice di sicurezza nazionale. Questa visione del regime spiega perché alcuni casi che coinvolgono i convertiti, in particolare i leader delle chiese domestiche, coinvolgono anche accuse di natura più politica.

Riguardo al caso di Yousef Nadarkhani, *Christian Solidarity Worldwide* (CSW) ha sostenuto che secondo le conoscenze dell'organizzazione, Nadarkhani vive ancora a Rasht e continua la sua attività di pastore. Non c'è stato alcun uso di apostasia sui cristiani in Iran dopo il caso di Naderkhani in cui le sue accuse sono state rovesciate. Oggi, tutte le accuse contro i convertiti e i pastori/responsabili delle chiese sono di natura politica, legate ad accuse di minacce alla sicurezza nazionale o di spionaggio, compresi i legami con organismi stranieri e nemici dell'Islam, compresi i sionisti.

...

1.6 Situazione dei convertiti che ritornano in Iran dopo essersi convertiti all'estero, cioè in Europa/paesi occidentali

Mansour Borji ha spiegato che 20 anni fa, era possibile per un cristiano convertito essere battezzato in una chiesa in Iran. Con il tempo, le chiese che battezzavano ne hanno pagato il prezzo e a causa della pressione graduale, questa possibilità è stata eliminata. Dal 2006-2007, i convertiti non vengono più battezzati nelle chiese iraniane perché nessuno era disposto a correre il rischio di eseguire un battesimo. I cristiani convertiti hanno quindi iniziato a viaggiare in Turchia e in altri paesi vicini per farsi battezzare. Alla domanda se le chiese domestiche eseguono il battesimo, la fonte ha detto che alcune chiese potrebbero farlo.

Per quanto riguarda la situazione dei convertiti che tornano in Iran dopo essere stati battezzati all'estero, sia in Turchia, Armenia, Emirati Arabi Uniti o un altro paese, la fonte ha rilevato che essi possono tornare in Iran tranquillamente e non incontrare alcun problema. Se la persona è già monitorata dalle autorità, potrebbe rischiare conseguenze al suo ritorno in Iran.

Secondo l'AIIS è difficile ottenere informazioni sui potenziali rischi che un individuo può affrontare al ritorno in Iran dopo la conversione all'estero. Se gli informatori iraniani hanno raccolto informazioni su un individuo che è tornato in Iran, le autorità possono arrestarlo per interrogarlo. È possibile che l'accusa e la condanna [seguano] l'arresto e l'interrogatorio. Un ampio gruppo di persone potrebbe trovarsi in questa posizione: studenti, attivisti politici, familiari di personalità politiche potrebbero anche essere interrogati così come i convertiti cristiani.

Per quanto riguarda il fatto che il battesimo all'estero possa mettere una persona a rischio da parte delle autorità in Iran, AIIS ha ritenuto che l'importanza del battesimo dovrebbe essere bilanciata da come le autorità iraniane percepiscono un convertito. Una persona che ha frequentato la formazione e le sessioni all'estero può essere considerata un convertito, anche se non è stato ufficialmente battezzato.

Interrogato sulla situazione di un convertito che torna in Iran dopo essersi convertito all'estero, cioè in Europa o in un paese occidentale, Mansour Borji ha constatato che non ci sarebbero differenze nel modo in cui le autorità iraniane tratterebbero il caso. Se la persona è conosciuta dalle autorità e queste hanno mostrato interesse per lui o lei prima che lasciasse il paese, ci potrebbe essere un rischio per lui o lei al ritorno. Se la persona è sconosciuta alle autorità, la fonte non ha considerato che ci sarebbe una grande minaccia nei suoi confronti. La fonte ha fatto riferimento al caso di una famiglia che è tornata in Iran e, al ritorno, è stata minacciata e seguita/ molestata. Si è pensato che forse i parenti o altri li avessero denunciati alle autorità causando le molestie. Alla fine, la famiglia ha lasciato di nuovo l'Iran. Avevano iniziato segretamente a frequentare una chiesa domestica.

Per quanto riguarda le conseguenze per un individuo al ritorno in Iran dopo essersi convertito all'estero, CSW ha detto che qualsiasi convertito che desideri praticare la sua fede al ritorno, affronterebbe seri rischi. Che un individuo sia stato battezzato in un paese vicino o in Europa o negli Stati Uniti, non farebbe alcuna differenza. Se un individuo torna in Iran e non sta effettivamente promuovendo il cristianesimo, rimane comunque il fatto che tale individuo ha lasciato la "fede" (l'Islam sciita) e quindi minaccia l'ordine del regime.

Alla domanda sulle conseguenze del ritorno in Iran dopo essere stato battezzato all'estero, Elam Ministries ha detto che molti iraniani vanno all'estero e tornano in Iran dopo un po' di tempo. Se le autorità in Iran vengono a conoscenza del fatto che una persona è stata battezzata all'estero, tale individuo può rischiare un interrogatorio e ripercussioni. La fonte ritiene che le autorità possono scoprire che una persona è stata battezzata attraverso informatori e intercettazioni telefoniche/internet.

Alla domanda su come le persone che sono state battezzate all'estero portino avanti una vita cristiana al ritorno in Iran, è stato considerato che i convertiti iraniani hanno bisogno del battesimo a causa del loro background islamico. Mentalmente è più facile vivere come cristiano dopo che il battesimo ha avuto luogo. Dopo il battesimo un individuo mostrerà spesso un maggiore cambiamento nel comportamento che sarà evidente agli altri. Parlando per esperienza, un leader della rete iraniana ha detto che dopo essere diventato cristiano, non ha più usato bestemmie o non era arrabbiato come era solito essere e che questo cambiamento di comportamento è stato naturalmente notato dai suoi familiari e dalle persone intorno a lui. Inoltre, dopo essere diventati cristiani, viene dato il comando di condividere la propria fede con gli altri. Parte degli insegnamenti della Bibbia è l'evangelizzazione e il vangelo di Matteo dice che si dovrebbe andare a parlare di Gesù alla gente. I convertiti vogliono obbedire a questa previsione e sono quelli che evangelizzano che le autorità vogliono fermare.

È stato considerato che le persone che tornano dai paesi occidentali dopo essersi convertite dovrebbero essere molto caute nel fare qualsiasi evangelizzazione. Quando si considera la situazione di un individuo che si è convertito in Europa e poi ritorna in Iran, la sua situazione sarebbe molto simile a quella degli iraniani che si convertono in Iran. Tali individui dovrebbero tenere un basso profilo e non parlare apertamente della loro conversione. Se la loro conversione viene scoperta e le autorità vengono informate, c'è il rischio che tale individuo sia sospettato di legami con organizzazioni straniere, proprio come un convertito che ha vissuto in Iran.

La fonte ha aggiunto che coloro che sono fuori dall'Iran per lunghi periodi di tempo possono essere più a rischio in quanto le autorità possono sospettarli di spionaggio. È stato inoltre aggiunto che questo vale non solo per i cristiani convertiti ma anche per altri iraniani.

Interrogati sulla situazione dei convertiti cristiani che tornano in Iran dopo essere stati in Turchia o in un altro paese, e si incontrano con altri credenti, i rappresentanti della Chiesa dell'Unione hanno informato la delegazione che se i convertiti rimangono "tranquilli", cioè non si associano con altri credenti, possono non essere scoperti e le visite in un paese straniero non faranno poi molta differenza per loro.

La fonte non ha considerato che ci sarebbero meno rischi per un individuo che torna in Iran dopo essere stato battezzato in un paese occidentale, se l'individuo rinuncia al battesimo e lo spiega come parte di una strategia per venire in Occidente. Questo funzionerebbe per le loro famiglie, ma forse non per le autorità governative. I convertiti in Iran sono soggetti ad arresto, tortura ed esecuzione; normalmente non dichiarerebbero la loro religione sulle domande di lavoro o di scuola. Secondo i rappresentanti della Chiesa dell'Unione, anche se non conosciuti dalle autorità, i convertiti possono affrontare l'evitamento e persino il "delitto d'onore" da parte delle loro famiglie. Le minoranze cristiane etniche (armeni, siriaci) possono riunirsi e praticare il loro culto in condizioni strettamente regolate. La fonte ha detto che abbiamo sentito che anche loro hanno difficoltà, alcune delle quali sono riportate dai media".

58. L'"*Iran, Country of Origin Information (COI) Report*" del 26 settembre 2013 del Ministero dell'Interno del Regno Unito ha dichiarato, *inter alia*, quanto segue.

19.01 Il "Rapporto sulla persecuzione dei cristiani in Iran" del Gruppo Parlamentare di tutti i partiti (APPG)<sup>11</sup>, pubblicato nell'ottobre 2012, afferma

Prima della rivoluzione, l'Iran era visto come comprensivo nei confronti delle minoranze religiose, e la costituzione iraniana contiene garanzie di diritti umani fondamentali, tra cui la libertà di opinione e la protezione dalla tortura e dagli arresti arbitrari. L'articolo 23 della costituzione iraniana afferma che "L'indagine sulle credenze degli individui è proibita, e nessuno può essere molestato o messo sotto accusa semplicemente per il fatto di avere una certa credenza". Tuttavia, questi diritti sono soggetti a un principio più generale che la legge della Shari'a ha la precedenza in qualsiasi conflitto di legge, e così queste disposizioni costituzionali non hanno fermato gli interrogatori e le punizioni diffuse degli iraniani puramente sulla base del loro credo religioso".

19.02 Lo stesso rapporto APPG ha inoltre osservato che "La costituzione iraniana sancisce la protezione della libertà di religione per cristiani, ebrei e zoroastriani, ed esiste un sistema di registrazione per i luoghi di culto non musulmani. In realtà, tuttavia, anche le chiese ufficialmente riconosciute affrontano severe limitazioni alla loro libertà di culto".

...

#### **Demografia religiosa**

19.09 Il *World Fact Book* della *Criminal Intelligence Agency* (CIA), aggiornato al 22 agosto 2013, consultato l'11 settembre 2013, ha fornito la seguente ripartizione dei gruppi religiosi in Iran: Musulmani (ufficiali) 98% (sciiti 89%, sunniti 9%), altri (include zoroastriani, ebrei, cristiani e baha'i) 2%.

...

#### **Proposta di legge sull'apostasia**

---

<sup>11</sup> All Party Parliamentary Group.

19.21 Il rapporto dell'ICHRI del 2013, "*The Cost of Faith*", ha osservato che "secondo il nuovo codice penale iraniano in attesa di approvazione finale, l'apostasia rimane non codificata. Tuttavia, il codice include una disposizione che fa riferimento all'articolo 167 della costituzione iraniana che istruisce esplicitamente i giudici a utilizzare le fonti giuridiche islamiche quando i crimini o le pene non sono coperti dal codice. Questo lascia la porta aperta alla pratica di continuare a fare affidamento sulla giurisprudenza che ritiene che l'apostasia sia un crimine capitale".

...

### **Perseguire gli apostati**

19.23 Per quanto riguarda l'incriminazione degli apostati, il rapporto Landinfo del 2011 ha osservato: "In pratica, le persone vengono condannate per apostasia solo in casi molto rari". La stessa fonte, tuttavia, continuava

Accusare i convertiti di apostasia sembra essere diventato più comune ... Accuse formali di apostasia contro i convertiti si sono verificate relativamente di rado in Iran, ma le minacce di tali accuse sono state portate durante il processo come mezzo di pressione sui convertiti affinché dichiarassero di essere pentiti e di voler tornare all'Islam. In molti casi il tribunale ha deciso di rilasciare il convertito senza alcuna accusa, o ha portato altre accuse, come la partecipazione a chiese domestiche illegali o per aver avuto contatti con media stranieri".

19.24 Il rapporto dell'ICHRI del 2013, "*The Cost of Faith*", ha riferito che,

La Campagna ha potuto documentare tre casi di cristiani accusati di apostasia: quelli di Mehdi Dibaj, Youcef Nadarkhani e Hossein Soodmand, e un caso, quello di Hossein Soodmand, in cui un cristiano è stato giustiziato dallo Stato per apostasia. Soodmand, convertito e pastore, è stato arrestato nel 1990. Dopo due mesi di prigionia, durante i quali si sarebbe rifiutato di rinunciare alla sua fede, Soodmand è stato giustiziato per impiccagione. Non si sa se abbia avuto un processo. Nadarkhani, anche lui convertito e pastore, è stato arrestato nel 2009 e successivamente condannato a morte. Il suo nuovo processo, concesso in appello, ha attirato l'attenzione internazionale; dopo le pressioni dell'ONU, dell'Unione Europea, delle organizzazioni internazionali per i diritti umani e del Vaticano, è stato assolto dall'accusa di apostasia e condannato invece a tre anni di reclusione per accuse legate all'evangelizzazione. È stato liberato nel 2012 con la condizionale".

...

### **Cristiani**

Questo articolo dovrebbe essere letto insieme alle sezioni sull'apostasia, la persecuzione degli apostati e i convertiti musulmani al cristianesimo.

19.31 Il rapporto del 2013 della Campagna internazionale per i diritti umani in Iran (ICHRI), "The ", ha dichiarato:

Non ci sono statistiche definitive sul numero dei cristiani, e dei convertiti cristiani in particolare, in Iran a causa della mancanza di sondaggi affidabili. Nel 2010, il gruppo di ricerca *World Christian Database* (WCD) ha registrato 270.057 cristiani in Iran, ovvero circa lo 0,36% dell'intera popolazione iraniana di 74,7 milioni. In Iran, ci sono due categorie principali di cristiani: etnici e non etnici. La maggioranza è cristiana etnica, che si riferisce agli armeni e agli assiri (o caldei) che possiedono le proprie tradizioni linguistiche e culturali. La maggior parte dei cristiani etnici sono membri della chiesa ortodossa della loro comunità. I cristiani non etnici sono per la maggior parte membri di chiese protestanti e la maggior parte, anche se non tutti, sono

convertiti provenienti da ambienti musulmani. Il WCD nel 2010 ha riportato circa 66.700 cristiani protestanti in Iran, che rappresentano circa il 25% della comunità cristiana iraniana. Il governo iraniano non riconosce i convertiti come cristiani e molti convertiti non dichiarano pubblicamente la loro fede per paura di essere perseguiti. Quindi il numero di convertiti in Iran è probabilmente sottovalutato. Diverse organizzazioni cristiane iraniane hanno indicato alla Campagna che il numero di cristiani convertiti potrebbe essere di 500.000, ma tali stime non possono essere confermate in modo indipendente".

### **Musulmani convertiti al cristianesimo**

...

19.53 Il rapporto CSW [*Christian Solidarity Worldwide*] del giugno 2012 affermava:

C'è stato un notevole aumento delle molestie, degli arresti, dei processi e delle incarcerazioni di convertiti al cristianesimo dall'inizio del 2012 in varie città dell'Iran, con un particolare giro di vite su individui e gruppi a Teheran, Kermanshah, Esfahan e Shiraz. Anche se alcuni di questi detenuti sono stati rilasciati dopo che è stato chiesto loro di firmare documenti che impediscono loro di partecipare a riunioni cristiane, molti altri rimangono detenuti, tra cui donne e anziani. C'è stata una particolare recrudescenza degli arresti durante il febbraio 2012, che è continuata nel mese di marzo. Ancora una volta, sono state richieste cauzioni esorbitanti per garantire il rilascio temporaneo dei cristiani detenuti. La nuova ondata di repressione ha colpito sia il movimento delle chiese domestiche che le denominazioni approvate; queste ultime sono una continuazione degli eventi verificatisi alla fine del 2011, quando il governo ha fatto irruzione in una chiesa appartenente al movimento sanzionato delle Assemblee di Dio (AOG) ad Ahwaz, imprigionando tutti i partecipanti, compresi i bambini della scuola domenicale. Mentre gli attacchi diretti alle chiese sanzionate sono stati rari nel 2011, finora il 2012 ha visto l'arresto dei leader delle chiese anglicane di San Paolo e San Pietro nella terza città più grande dell'Iran, Esfahan. A maggio [2012] è stato riferito che il capo della chiesa di San Paolo, il pastore Hekmat Salimi, era stato temporaneamente rilasciato su cauzione di circa 40.000 dollari".

Vedere direttamente il rapporto CSW per ulteriori informazioni.

19.54 L'8 settembre 2012, il Guardian ha riportato il rilascio dal carcere del pastore cristiano Youcef Nadarkhani, ma ha anche osservato che "nell'aprile [2012], un altro pastore, Farshid Fathi, 33 anni, è diventato l'ultima vittima della persecuzione statale dei cristiani convertiti, dopo essere stato condannato a sei anni di carcere da un Tribunale rivoluzionario, ha riferito l'*Iran Christian News Agency*". Il rapporto 2013 dell'USCIRF ha osservato che: "Parte delle prove offerte al processo era che Fathi possedeva e distribuiva illegalmente Bibbie in lingua farsi e letteratura cristiana. Ha trascorso alcuni mesi in isolamento e rimane in prigione".

...

19.55 Il rapporto congiunto del Servizio danese per l'immigrazione, del norvegese LANDINFO e della missione danese per i rifugiati a Teheran, Iran, Ankara, Turchia e Londra, Regno Unito, "*On Conversion to Christianity, Issues concerning Kurds and Post-2009 Election Protestors as well as Legal Issues and Exit Procedures*", 9-20 novembre 2012 e 8-9 gennaio 2013, pubblicato nel febbraio 2013 [*Danish fact finding report 2013*], ha riportato il rischio di persecuzione dei cristiani convertiti. La maggior parte delle fonti consultate ha voluto rimanere anonima. Il rapporto includeva le seguenti osservazioni:

Un'organizzazione internazionale ad Ankara ha dichiarato che le autorità percepiscono le reti evangeliche come una sorta di rete di intelligence e preferiscono perseguire gli evangelizzatori e i proseliti. Le autorità non perseguirebbero i singoli convertiti, ma se si trasforma in attività più organizzate, è una questione diversa". È stato aggiunto che le autorità, per esempio, non hanno tagliato i canali televisivi satellitari che diffondono la TV cristiana. Secondo la fonte, le autorità non stanno dando la caccia ai membri delle chiese domestiche, ma piuttosto ai "pesci grossi", cioè quelli che si organizzano e che fanno proseliti, perché sono visti come una minaccia per la società. Gli evangelizzatori che diffondono informazioni cristiane sono più a rischio degli altri, e uno sforzo estremo viene fatto per inseguire gli evangelizzatori, cioè i pastori, secondo la fonte.

Alla domanda su cosa potrebbe portare alla persecuzione di un cristiano convertito, un'ambasciata occidentale ha sottolineato che impegnarsi in attività evangeliche o nella manifestazione attiva della propria identità cristiana nella sfera pubblica rischierà l'attenzione negativa delle autorità e creerà problemi. Indossare una croce non sarebbe un problema in sé. È stato aggiunto che il rischio di una persona, tuttavia, può dipendere anche da ciò che l'individuo ha fatto in passato, per esempio, se l'attività precedente è stata registrata dalle autorità".

...

19.58 Il 16 giugno 2013, Mohabat ha riferito che:

Secondo Mohabat News, il Tribunale rivoluzionario di Shiraz ha consegnato le sentenze di Mojtaba Seyyed-Alaedin Hossein, Mohammad-Reza Partoei (Koorosh), Vahid Hakkani e Homayoun Shokouhi al loro avvocato.

Tutti e quattro i cristiani sono stati giudicati colpevoli di frequentare una casa-chiesa, diffondere il cristianesimo, avere contatti con ministeri stranieri, fare propaganda contro il regime e disturbare la sicurezza nazionale. Ognuno è stato condannato a tre anni e otto mesi di prigione.

..."

## IN DIRITTO

### I. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

#### A. Il governo

59. All'udienza del 3 dicembre 2014 il governo ha fatto presente che sarebbe stato nell'interesse del procedimento che la Corte si pronunciasse prima dell'8 giugno 2015, poiché l'ordine di espulsione in questione sarebbe scaduto in quel giorno in virtù del capitolo 12, articolo 22, della legge sugli stranieri.

60. Nelle loro ulteriori osservazioni del 23 giugno 2015, il Governo ha chiesto che la Grande Camera cancellasse il caso dal ruolo in linea, segnatamente, con *P.Z. e altri c. Svezia* ((cancellazione dal ruolo), n. 68194/10, §§ 14-17, 18 dicembre 2012).

61. Il governo ha sottolineato che l'ordine di espulsione non era più esecutivo, che il ricorrente non poteva essere espulso dalla Svezia sulla base di tale ordine, e che gli sarebbe stato concesso un esame ordinario completo sul merito del caso al momento della presentazione di una nuova domanda di asilo. Pertanto, visto l'articolo 37 § 1 (c) della Convenzione, il governo ha ritenuto che non fosse più giustificato continuare l'esame della domanda e che non vi erano circostanze particolari relative al rispetto dei diritti umani come definiti nella Convenzione e nei suoi protocolli che richiedevano la continuazione dell'esame del caso (articolo 37 § 1 *in fine*).

62. Se la Grande Camera non avesse cancellato la causa dal ruolo, il Governo avrebbe ritenuto che essa dovesse essere dichiarata irricevibile in quanto il ricorrente non poteva affermare di essere vittima, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, di un ordine di espulsione che non era esecutivo. Di conseguenza, il ricorso era incompatibile *ratione personae* con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) e dovrebbe essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'articolo 35 § 4.

63. In ogni caso, poiché il ricorrente avrebbe potuto ora presentare una nuova domanda di asilo, che verrebbe esaminata nel merito da tutte le autorità competenti, egli non aveva esaurito i rimedi interni. In subordine, il Governo ha quindi sostenuto che il presente ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per mancato esaurimento dei ricorsi interni ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

## **B. Il ricorrente**

64. Il ricorrente ha dichiarato di voler proseguire con il ricorso e ha chiesto alla Corte di procedere all'esame del ricorso nel merito. Se la Corte avesse interrotto l'esame del suo caso, avrebbe dovuto presentare una nuova domanda di asilo. In tal caso intendeva invocare la sua conversione al cristianesimo come uno dei motivi di asilo.

65. Secondo il ricorrente, la "questione" dinanzi alla Grande Camera non poteva essere considerata come risolta ai fini dell'articolo 37 § 1 (b) dalla scadenza, l'8 giugno 2015, della validità dell'ordine di espulsione del ricorrente. Egli ha sottolineato che le autorità svedesi non gli avevano concesso asilo o un permesso di soggiorno in Svezia a differenza, ad esempio, dei ricorrenti in *M.E. c. Svezia* ((cancellazione del ruolo) [GC], n. 71398/12, 8 aprile 2015) e *W.H. c. Svezia* ((cancellazione del ruolo) [GC], n. 49341/10, 8 aprile 2015). Pertanto, non si poteva concludere che egli non rischi più di essere espulso.

66. Né si poteva concludere che non fosse più giustificato continuare l'esame della domanda ai fini dell'articolo 37 § 1 (c).

67. In ogni caso, il caso sollevava questioni serie di importanza fondamentale, e il rispetto dei diritti umani richiedeva quindi che la Grande Camera continuasse l'esame del caso.

68. Il ricorrente ha sottolineato che nell'estromettere i casi, *inter alia*, di *Atayeva e Burman c. Svezia* ((cancellazione del ruolo), n. 17471/11, 31 ottobre 2013), *P.Z. e altri c. Svezia*, (citato), e *B.Z. c. Svezia* ((cancellazione del ruolo), n. 74352/11, 18 dicembre 2012) in virtù dell'articolo 37 § 1 (c), la Corte non aveva emesso una sentenza a livello camerale.

69. Nel caso in questione, tuttavia, la Camera aveva emesso una sentenza, il caso era stato rinviato alla Grande Camera e si era tenuta un'udienza. In ognuna di queste fasi, il governo ha resistito con forza ai reclami del ricorrente e la Camera si è pronunciata contro di lui. Annullare il reclamo ora significherebbe quindi causare al ricorrente un notevole pregiudizio.

70. Inoltre, il ricorrente sosteneva che la procedura di asilo era stata viziata. Se la Grande Camera non si fosse pronunciata su questi presunti vizi, vi sarebbe stato un rischio palpabile che le decisioni precedenti, compresa la sentenza della Camera, sarebbero state considerate acriticamente dalle autorità e dai tribunali nazionali come esenti da vizi. In ogni caso, poneva il ricorrente in uno svantaggio fondamentale nel dover portare avanti una nuova richiesta di asilo sullo sfondo di una serie di decisioni potenzialmente viziate per quanto riguarda i rischi che correva al suo ritorno in Iran. Secondo il ricorrente, era ingiustificato sottoporlo a una tale procedura, quando la Grande Camera aveva l'opportunità di pronunciarsi su questi presunti vizi ora ed era così vicina a decidere il caso.

71. Infine, ha sottolineato che le parti e i terzi intervenienti si sono impegnati a fondo per preparare e presentare osservazioni dettagliate nel caso, e la Grande Camera si è presa la briga e la spesa di convocare un'udienza nel caso. Questa spesa e questo sforzo andrebbero sprecati se il caso fosse cancellato ora. Questo non sarebbe giustificato.

### **C. La valutazione della Corte**

72. L'articolo 37 § 1 della Convenzione prevede:

"1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere

a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure

(b) che la controversia è stata risolta; oppure

(c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga."

73. La Corte osserva che, secondo la sua giurisprudenza consolidata, nelle cause riguardanti l'espulsione di un ricorrente da uno Stato convenuto, una volta che il ricorrente ha ottenuto un permesso di soggiorno e non rischia più di essere espulso da tale Stato, la Corte considera il caso risolto ai sensi dell'articolo 37 § 1 (b) della Convenzione e lo cancella dal ruolo,

indipendentemente dal fatto che il ricorrente sia d'accordo (si veda, *inter alia*, *M.E. c. Svezia*, citata sopra, § 32; *H c. Norvegia* (dec.), n. 51666/13, 17 febbraio 2015; *I.A. c. Paesi Bassi* (dec.), n. 76660/12, 27 maggio 2014; *O.G.O. c. Regno Unito* (dec.), n. 13950/12, 18 febbraio 2014; *Isman c. Svizzera* (dec.), n. 23604/11, 21 gennaio 2014; *M.A. c. Svezia* (dec.), n. 28361/12, 19 novembre 2013; *A.G. c. Svezia* (dec.), n. 22107/08, 6 dicembre 2011; e *Sarwari c. Austria* (dec.), n. 21662/10, 3 novembre 2011). La ragione di ciò è che la Corte ha costantemente affrontato la questione come una potenziale violazione della Convenzione, essendo del parere che la minaccia di una violazione è rimossa in virtù della decisione che concede al ricorrente il diritto di soggiorno nello Stato convenuto in questione (si veda *M.E. c. Svezia*, sopra citata, § 33).

74. Inoltre, in alcuni casi, in cui al ricorrente non è stato concesso un permesso di soggiorno, la Corte ha ritenuto che non fosse più giustificato continuare l'esame del caso in virtù dell'articolo 37 § 1 (c) della Convenzione e ha deciso di cancellarlo dal ruolo, perché era chiaro dalle informazioni disponibili che il ricorrente non sarebbe stato al momento, e per un tempo considerevole a venire, a rischio di essere espulso e sottoposto a un trattamento presumibilmente in violazione dell'articolo 3 della Convenzione, e perché il ricorrente potrebbe impugnare un futuro allontanamento dinanzi alle autorità nazionali (si veda, tra gli altri, *I.A. c. Paesi Bassi*, citata; *P.Z. e altri c. Svezia*, citata, §§ 14-17; *B.Z. c. Svezia*, citata, §§ 17-20; e, *mutatis mutandis*, ai sensi dell'articolo 8, *Atayeva e Burman*, citata, §§ 19-24).

75. In tutti i casi sopra citati, la Corte ha constatato che non esistevano circostanze speciali relative al rispetto dei diritti dell'uomo come definiti nella Convenzione e nei suoi Protocolli che richiedevano la prosecuzione dell'esame del caso (articolo 37 § 1 *in fine*).

76. Tuttavia, nei casi come quello menzionato al precedente paragrafo 74 in cui il rischio di espulsione scompare prima di qualsiasi decisione sulla ricevibilità della domanda, la Corte ha talvolta dichiarato quest'ultima irricevibile perché il ricorrente non poteva più affermare di essere una vittima ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione (si veda, *inter alia*, *Atsaev c. Repubblica Ceca* (dec.), n. 14021/10, 7 luglio 2015; *Tukhtamurodov c. Russia* (dec.), n. 21762/14, 20 gennaio 2015; *Andreyev c. Estonia* (dec.), n. 42987/09, 22 gennaio 2013; *Etanji c. Francia* (dec.), n. 60411/00, 1° marzo 2005; *Pellumbi c. Francia* (dec.), n. 65730/01, 18 gennaio 2005; e *Vijayanathan e Pusparajah c. Francia*, 27 agosto 1992, § 46, serie A n. 241-B). La parola "vittima" nell'articolo 34 della Convenzione denota effettivamente una persona direttamente colpita - o a rischio di essere direttamente colpita - dall'atto o dall'omissione in questione.

77. Nella fattispecie, la Corte osserva che, ai sensi del capitolo 12, articolo 22, della legge sugli stranieri, l'ordine di espulsione, che ha acquisito valore legale l'8 giugno 2011 quando la Corte d'appello per la migrazione ha rifiutato di concedere l'autorizzazione all'appello (si veda il paragrafo 31 *supra*), è

scaduto quattro anni dopo, vale a dire l'8 giugno 2015. L'ordine di espulsione è quindi caduto in prescrizione e non può essere eseguito.

78. È incontestabile che il ricorrente può avviare una nuova e completa procedura d'asilo. In tal caso, le sue richieste saranno esaminate nel merito dalla Commissione per la migrazione e, in caso di ricorso, dai tribunali. Il ricorrente ha dichiarato (si veda il paragrafo 64 *supra*) che se la Corte interrompe l'esame del caso, presenterà una nuova domanda di asilo e farà valere la sua conversione al cristianesimo come uno dei motivi.

79. Attualmente, tuttavia, il ricorrente si trova in un limbo. Non gli è stato concesso l'asilo o un permesso di soggiorno in Svezia e durante qualsiasi nuova procedura di asilo, egli rimarrà inevitabilmente in una situazione di incertezza per quanto riguarda le questioni invocate ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione nel presente ricorso. Stando così le cose, la Corte non è convinta che il ricorrente abbia perso completamente il suo status di vittima. Tuttavia, in linea con la giurisprudenza citata al paragrafo 74, la Corte osserva che, in linea di principio, può non essere più giustificato continuare l'esame della domanda (articolo 37 § 1 (c) della Convenzione).

80. Resta da determinare se, nel caso di specie, vi siano circostanze particolari relative al rispetto dei diritti dell'uomo definiti nella Convenzione e nei suoi Protocolli che richiedono la prosecuzione dell'esame del caso (articolo 37 § 1 *in fine*).

81. Si ricorderà che il 2 giugno 2014 il caso è stato rinviato alla Grande Camera in conformità con l'articolo 43 della Convenzione, che prevede che le cause possano essere rinviate se sollevano "una questione seria che riguarda l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o una questione seria di importanza generale".

82. La Corte nota che ci sono importanti questioni coinvolte nel presente caso, in particolare per quanto riguarda i doveri che le parti devono rispettare nelle procedure di asilo. Pertanto, l'impatto del caso attuale va oltre la situazione particolare del ricorrente, a differenza della maggior parte dei casi simili sull'espulsione decisi da una Camera.

83. In questo contesto, ai sensi dell'articolo 37 § 1 *in fine*, la Corte ritiene che vi siano circostanze speciali relative al rispetto dei diritti umani come definiti nella Convenzione e nei suoi Protocolli che richiedono il proseguimento dell'esame del caso.

84. Di conseguenza, la Corte respinge la richiesta del governo di cancellare il caso dal ruolo.

## II. PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA CONVENZIONE

85. Il ricorrente lamentava che, a causa del suo passato politico in Iran e della sua conversione dall'islam al cristianesimo in Svezia, la sua espulsione

verso l'Iran sarebbe stata contraria agli articoli 2 e 3 della Convenzione. Tali disposizioni recitano come segue:

#### Articolo 2

"1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione".

#### Articolo 3

"Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".

### A. La sentenza della Camera

86. Nella sua sentenza del 16 gennaio 2014, la Camera ha ritenuto che l'esecuzione dell'ordine di espulsione nei confronti del ricorrente non avrebbe dato luogo a una violazione degli articoli 2 o 3 della Convenzione. Ha esaminato le due disposizioni congiuntamente e ha effettuato una valutazione globale dei rischi legati al passato politico del ricorrente e alla sua conversione al cristianesimo.

87. La Camera ha osservato che la richiesta di asilo del ricorrente era stata attentamente esaminata dalle autorità nazionali e che non vi erano indicazioni che tali procedimenti fossero privi di garanzie efficaci per proteggere il ricorrente dal *refoulement* arbitrario o che fossero stati altrimenti viziati.

88. Per quanto riguarda le presunte attività politiche del ricorrente in Iran, la Camera ha rilevato che non è emersa alcuna informazione che indichi che le attività e l'impegno politico del ricorrente siano stati più che marginali. Ha anche concordato con la valutazione delle autorità nazionali che le dichiarazioni del ricorrente relative alle sue attività politiche erano state vaghe e prive di dettagli e che, anche davanti alla Camera, il ricorrente non aveva presentato alcuna descrizione dettagliata delle pagine web a cui faceva riferimento o del loro presunto contenuto critico. Il ricorrente non aveva presentato nulla, a parte le sue stesse dichiarazioni, per dimostrare l'esistenza di queste pagine web. Ha anche osservato che il ricorrente aveva dichiarato che la sua famiglia in Iran non era stata presa di mira a causa delle sue attività politiche. Infine, ha osservato che il ricorrente non aveva affermato di aver continuato le sue attività politiche dopo il suo arrivo in Svezia.

89. Per quanto riguarda la conversione del ricorrente, la Camera ha osservato che egli aveva espressamente dichiarato, di fronte alle autorità nazionali, di non voler invocare la sua affiliazione religiosa come motivo di asilo, poiché riteneva che si trattasse di una questione privata. In particolare, aveva avuto l'opportunità di sollevare la questione della sua conversione durante l'udienza orale davanti alla Corte per la migrazione, ma aveva scelto di non farlo. Questo atteggiamento era cambiato solo quando l'ordine di espulsione nei suoi confronti era diventato esecutivo. La Camera ha inoltre osservato che il ricorrente aveva affermato di essersi convertito al cristianesimo solo dopo essere arrivato in Svezia e di aver mantenuto la sua fede come una questione privata. Alla luce di tutto ciò, la Camera ha ritenuto che non ci fosse nulla che indicasse che le autorità iraniane fossero a conoscenza della sua conversione.

## **B. Le osservazioni delle parti**

### *1. Il ricorrente*

90. Il ricorrente ha sostenuto che sarebbe in violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione l'esecuzione dell'ordine di espulsione nei suoi confronti per i seguenti motivi.

91. Per quanto riguarda le sue attività politiche in Iran, non si era tenuto adeguatamente conto, ad esempio, del fatto che era stato maltrattato durante i venti giorni di detenzione nel settembre 2009, che avesse descritto dettagliatamente l'udienza dell'ottobre 2009 davanti al Tribunale rivoluzionario e fornito il nome del giudice che presiedeva, che avesse presentato la citazione originale a ripresentarsi il 2 novembre 2009, o che fosse fuggito illegalmente dal paese.

92. Egli ha sostenuto che sarebbe stato esposto a un rischio elevato passando per l'aeroporto al suo ritorno. Tale rischio era aumentato perché le autorità iraniane potevano ormai identificarlo dalla sentenza della Camera e lo avrebbero potuto fare in futuro anche dalla sentenza della Grande Camera.

93. Il ricorrente non aveva voluto invocare la sua conversione nella procedura d'asilo originaria perché considerava la sua religione una questione privata e perché "non voleva sfruttare la sua preziosa fede ritrovata come mezzo per acquistare l'asilo". Con il senno di poi, ha ritenuto che all'epoca non gli fosse stata fornita sufficiente consulenza e sostegno legale per comprendere il rischio associato alla sua conversione. Tuttavia, in termini formali, la sua conversione era stata ripetutamente menzionata come motivo di asilo nel procedimento iniziale dai suoi rappresentanti. Il ricorrente aveva risposto volentieri alle domande sulla sua conversione, ma la Commissione per la migrazione aveva ritenuto che mancasse di credibilità a questo riguardo, apparentemente perché non apparteneva alla "Chiesa di Svezia" e perché non aveva presentato il suo certificato di battesimo ma solo una

dichiarazione del pastore della sua chiesa. Allo stesso modo, durante l'udienza davanti al Tribunale per la migrazione, il ricorrente aveva dichiarato che la sua conversione gli avrebbe causato problemi al suo ritorno in Iran.

94. Inoltre, il 6 luglio 2011, quando il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di espulsione, ha allegato una lettera in cui la sua congregazione spiegava perché non aveva voluto sfruttare la sua conversione nel procedimento di asilo originario. La congregazione aveva anche dichiarato che il rischio per il ricorrente era aumentato perché era entrato in contatto con "giornalisti o spie" che avrebbero passato informazioni riguardanti la sua conversione alle autorità iraniane, e perché la chiesa, a cui il ricorrente apparteneva dal 2011, trasmetteva i suoi servizi su Internet (si vedano i paragrafi 30 e 32 *supra*).

95. Davanti alla Grande Camera, il ricorrente ha aggiunto che il rischio era ulteriormente aumentato a causa del suo lavoro specifico per la chiesa. Ha anche dichiarato che al ritorno in Iran avrebbe detto alla sua famiglia e ai suoi amici della sua conversione. Non l'avrebbero capito o accettato. Lo avrebbero disconosciuto. Non credeva, tuttavia, che la sua famiglia o i suoi amici avrebbero rivelato la sua conversione alle autorità perché lo amano.

96. In una dichiarazione scritta del 13 settembre 2014 alla Grande Camera, il ricorrente spiegava la sua conversione, il modo in cui attualmente manifestava la sua fede cristiana in Svezia e come intendeva manifestarla in Iran se l'ordine di espulsione fosse stato eseguito. A suo avviso la sua conversione aveva raggiunto un livello di coerenza, serietà, coesione e importanza tale da farla rientrare nell'ambito dell'articolo 9. Era stato un musulmano nominale in Iran, ma non credeva nell'Islam. I suoi amici di allora ne erano a conoscenza. Arrivato in Svezia, una sera fredda, lui e alcuni amici si erano riuniti per prendere un tè e riscaldarsi. Così era venuto a contatto con la prima congregazione cristiana. Era tornato a casa, si era procurato una Bibbia in farsi e, iniziando a leggerla, aveva sentito che "toccava direttamente il suo cuore". Aveva continuato a frequentare il corso biblico e gli incontri di preghiera ed era stato battezzato nel gennaio 2010. È vero che nel marzo 2010 aveva dichiarato alla Commissione per la migrazione che non pensava al cristianesimo come una religione, ma questo era dovuto al suo modo di definire la religione come un credo, come l'Islam, che richiedeva un intermediario, al contrario del cristianesimo dove il contatto con Dio era diretto. Si era trasferito in un'altra chiesa, dove aveva continuato il corso biblico e gli incontri di preghiera. Se tornasse in Iran si sentirebbe costretto da una moto interiore a mostrare apertamente il suo amore per Gesù e per la Bibbia. A casa, avrebbe probabilmente dei libri sul cristianesimo e una croce, e probabilmente si impegnerebbe in attività ecclesiastiche e prenderebbe contatto con altri cristiani. Cercherebbe anche di diffondere la letteratura cristiana in farsi, in particolare su Internet.

97. La dichiarazione del ricorrente è stata supportata da una dichiarazione scritta del 15 settembre 2014 alla Grande Camera da parte di un ex pastore

della chiesa del ricorrente, che ha dichiarato, *inter alia*, di conoscere il ricorrente dall'inizio del 2012, che il ricorrente era un intellettuale nel suo credo cristiano, che parlava bene l'inglese, che avevano discussioni piacevoli sulla religione, e che dopo essere stato un cristiano per circa quattro anni il ricorrente aveva ottenuto le capacità e la maturità per guidare un gruppo nelle lezioni di studio della Bibbia nella sua chiesa.

98. Infine, il ricorrente sosteneva che la procedura d'asilo era stata viziata, soprattutto perché le autorità svedesi non avevano tenuto adeguatamente conto dei rischi che correva a causa della sua conversione.

99. In particolare, egli sosteneva che nella serie di procedimenti originari non era possibile per le autorità ignorare il rischio legato alla sua conversione, di cui erano a conoscenza, facendo riferimento al fatto che egli non vi aveva fatto affidamento. In primo luogo, perché non era possibile per un individuo rinunciare alle protezioni accordategli ai sensi dell'articolo 3 (si veda *M.S. c. Belgio*, n. 50012/08, §§ 121-25, 31 gennaio 2012) e, in secondo luogo, perché, anche se le protezioni di cui all'articolo 3 fossero in linea di principio aperte alla rinuncia, il ricorrente non era stato avvisato delle potenziali conseguenze per lui se avesse scelto di non invocare la sua religione come motivo di asilo. Le autorità non avevano mai esaminato se ci fosse stata una rinuncia nel caso in questione o, in caso affermativo, in cosa consistesse esattamente tale rinuncia.

100. Per quanto riguarda la seconda serie di procedimenti, in cui il ricorrente aveva cercato attivamente di far valere la sua conversione, la sua richiesta era stata respinta perché la sua conversione non era stata considerata come una "nuova circostanza". Tuttavia, le autorità non avevano esaminato se il ricorrente avesse una scusa valida per non far valere prima la sua conversione. Avevano anche ommesso di prestare attenzione al fatto che il ricorrente aveva fatto presente la nuova circostanza del suo trasferimento in una nuova chiesa in una diversa città e la trasmissione di un servizio su Internet in cui poteva essere visto.

## 2. Il governo

101. Il governo ha sostenuto che, per le seguenti ragioni, eseguire l'ordine di espulsione in questione non sarebbe in violazione degli articoli 2 e 3.

102. Le attività politiche in cui il ricorrente era stato impegnato in Iran potevano essere considerate di basso livello. Ciò era supportato dal fatto che dal 2009 il ricorrente non aveva ricevuto alcuna nuova convocazione da parte del Tribunale rivoluzionario e che nessuno dei membri della famiglia del ricorrente rimasti in Iran, secondo le sue stesse informazioni, era stato oggetto di rappresaglie da parte delle autorità iraniane.

103. Inoltre, nella procedura d'asilo originaria, il ricorrente aveva specificamente dichiarato di non voler invocare la sua conversione come motivo d'asilo, poiché la considerava una questione privata. La sua richiesta di asilo per motivi politici è stata infine respinta l'8 giugno 2011, quando la

Corte d'appello per la migrazione ha rifiutato l'autorizzazione al ricorso. Solo il 6 luglio 2011 il ricorrente ha sollevato il suo timore di persecuzioni a causa della sua conversione, nonostante si fosse convertito nel dicembre 2009 e nonostante i suoi numerosi contatti con altri convertiti iraniani e con la sua congregazione svedese, attraverso i quali doveva essere a conoscenza dell'approccio dello Stato iraniano nei confronti dei convertiti. Il ricorrente non aveva spiegato perché questo timore di persecuzione era sorto proprio dopo che la decisione di espulsione era diventata definitiva e non appellabile, e secondo il governo questo giustificava una particolare attenzione alla credibilità del suo racconto a questo proposito. Nel procedimento di riapertura, la conversione del ricorrente non era una nuova circostanza che non poteva essere invocata in precedenza, né il ricorrente aveva una scusa valida per non averlo fatto, come richiesto dalle condizioni previste dal capitolo 12, articoli 18 e 19, della legge sugli stranieri per un riesame del caso.

104. Per quanto riguarda la procedura applicata nei casi di asilo, il governo ha sostenuto che in generale le autorità svedesi hanno seguito il manuale dell'UNHCR sulle procedure e i criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati ("il manuale dell'UNHCR") e le Linee guida dell'UNHCR sulla protezione internazionale per le richieste di asilo basate sulla religione ("le Linee guida dell'UNHCR") e hanno effettuato una valutazione individuale per stabilire se lo straniero avesse plausibilmente dimostrato che la sua convinzione *sur place* era autentica o verosimile basata su una reale convinzione religiosa personale. Ciò includeva una valutazione delle circostanze in cui la conversione aveva avuto luogo e se ci si poteva aspettare che il ricorrente vivesse come un convertito al ritorno nel paese d'origine. Inoltre, il 12 novembre 2012 il Direttore Generale degli Affari Giuridici dell'Ufficio Svedese per la Migrazione ha emesso una "posizione giuridica generale" riguardante la religione come motivo di asilo, compresa la conversione, basata su una sentenza della Corte d'appello per la migrazione (MIG 5 (25) 2011:29), sulle Linee guida dell'UNHCR e sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 5 settembre 2012 in *Bundesrepublik Deutschland contro Y e Z* (C-99/11 e C-71/11, EU:C:2012:518). Secondo la posizione giuridica, la credibilità della conversione doveva essere attentamente valutata al fine di determinare se era avvenuta una vera conversione. Una persona che aveva subito un autentico cambiamento di fede o che rischiava di vedersi attribuire un nuovo credo religioso e che quindi rischiava una persecuzione non doveva essere costretta a nascondere la propria fede al solo scopo di evitare la persecuzione. Inoltre, il 10 giugno 2013 il Direttore Generale degli Affari Giuridici, aveva emesso una "posizione giuridica generale" relativa alla metodologia di valutazione dell'affidabilità e della credibilità delle domande di protezione internazionale

basata, *inter alia*, sulla valutazione dell'UNHCR nel suo rapporto "*Beyond Proof: Credibility Assessment in EU Asylum Systems*", del maggio 2013.

105. Nel caso in questione, tuttavia, il ricorrente non aveva voluto far valere la sua conversione nella procedura d'asilo originaria. Tuttavia, era degno di nota il fatto che era stato musulmano per quasi cinquant'anni in Iran e che si era convertito al cristianesimo *sur place* poco dopo il suo arrivo in Svezia. La questione della credibilità richiedeva quindi un'attenzione particolare. Come la Corte per la migrazione e la Commissione per la migrazione nel corso dei procedimenti dinanzi alla Corte per la migrazione, il governo non ha messo in dubbio il fatto che il ricorrente si fosse formalmente convertito al cristianesimo in Svezia o che fosse stato battezzato il 31 gennaio 2010, ma ha sottolineato che, poiché il ricorrente aveva specificamente dichiarato di considerare la sua conversione una questione privata, che non voleva far valere come motivo per chiedere asilo, nessuna delle autorità nazionali aveva intrapreso un esame della genuinità della sua conversione o di quale tipo di pratica religiosa egli considerasse essenziale per preservare la sua identità religiosa.

106. Per quanto riguarda il rischio generale per i convertiti in Iran, il governo ha indicato vari rapporti internazionali e ha sostenuto che era possibile per un cristiano convertito vivere in Iran e praticare la sua religione nella sfera privata o insieme ad altri dello stesso credo religioso. Il ricorrente aveva sempre sostenuto che la sua fede era una questione privata e aveva agito di conseguenza. Inoltre, in un colloquio con la Commissione per la migrazione nel marzo 2010 aveva dichiarato di non considerare il cristianesimo come una religione. Alla luce di ciò, il governo ha ritenuto irragionevole credere che al suo ritorno in Iran il ricorrente si sarebbe impegnato in una pratica religiosa che lo avrebbe esposto a un rischio reale di persecuzione.

### 3. Osservazioni di terzi

107. Il Centro Europeo per la Legge e la Giustizia, l'Alleanza in difesa della libertà assistita da *Jubilee Campaign*, il Centro di consulenza sui diritti individuali in Europa, il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli, la Commissione internazionale dei giuristi e l'UNHCR hanno dichiarato, tra le altre cose, che i convertiti cristiani sono una delle minoranze religiose più perseguitate in Iran. Il regime islamico aveva messo in atto meccanismi sistematici nel tentativo di identificare tutti i membri della loro società che si erano convertiti dall'Islam al cristianesimo. Questi meccanismi avevano reso sempre più probabile per il governo identificare un cristiano convertito in Iran, anche se praticante in segreto. Se identificati dal governo iraniano, i convertiti cristiani subiscono spesso, come minimo, un danno sostanziale o un'interferenza con la loro vita attraverso la privazione della libertà, aggressioni e molestie continue, e nel peggiore dei casi l'individuo potrebbe affrontare gravi maltrattamenti e la morte.

108. Sostenevano inoltre che nel contesto di una valutazione del rischio al momento dell'allontanamento, in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte, era necessaria una valutazione completa ed *ex nunc*. Trascurare il fatto che le circostanze potrebbero essere cambiate nel tempo renderebbe i diritti del richiedente asilo teorici e illusori. La valutazione dovrebbe prendere in considerazione il diritto dell'UE e dei rifugiati applicabile. Hanno quindi invitato la Corte a ritenere che, alla luce della sentenza della CGUE in *Bundesrepublik Deutschland contro Y e Z* (sopra citata), non ci si poteva aspettare che il ricorrente nascondesse la sua religione per evitare la persecuzione di cui all'articolo 3 della Convenzione. L'occultamento forzato della propria conversione religiosa come conseguenza diretta e prevedibile dell'espulsione forzata di persone in paesi in cui corrono il rischio reale della pena di morte come apostati, comporterebbe un rischio reale di sofferenza mentale e psicologica che rientra nell'ambito dell'articolo 3 della Convenzione. Inoltre, secondo il diritto dei rifugiati, richiedere la soppressione forzata di un aspetto fondamentale della propria identità, come il proprio credo religioso, il proprio orientamento sessuale o le proprie opinioni politiche, è stato ritenuto incompatibile con i principi fondamentali della Convenzione relativa allo status dei rifugiati ("la Convenzione sui rifugiati").

109. Per quanto riguarda l'aspetto procedurale, l'UNHCR ha sottolineato che gli obblighi della Convenzione sui rifugiati richiedono all'autorità statale di accertare tutti i fatti rilevanti in modo da identificare e riconoscere i rifugiati che hanno diritto alla protezione ai sensi della Convenzione. Di conseguenza, la determinazione se un ricorrente avesse un fondato timore di persecuzione o affrontasse un rischio di altri danni gravi si basava su fatti che erano materiali per la richiesta di asilo, compresi, ad esempio, i fatti che il ricorrente aveva presentato ma che aveva chiesto di non prendere in considerazione a causa della loro natura privata o quando il ricorrente li considerava irrilevanti. Spettava all'esaminatore decidere quali fatti fossero pertinenti e rilevanti per la valutazione complessiva. Per quanto riguarda l'onere della prova, esso ricadeva generalmente sulla persona che faceva l'affermazione. Tuttavia, in considerazione delle particolarità della situazione di un rifugiato e della sua posizione di vulnerabilità, questi potrebbe non essere in grado di fornire le informazioni pertinenti. Di conseguenza, c'era un dovere condiviso tra il ricorrente e l'esaminatore di accertare e valutare tutti i fatti rilevanti. Nell'adempimento di questo dovere condiviso, gli esaminatori potrebbero, in alcuni casi, avere bisogno di usare tutti i mezzi a loro disposizione per raccogliere le prove necessarie a sostegno della domanda.

## C. La valutazione della Corte

### 1. Introduzione

110. All'inizio la Corte osserva che nel contesto dell'espulsione, quando vi sono motivi sostanziali per ritenere che la persona in questione, se espulsa, correrebbe un rischio reale di pena capitale, tortura, o pene o trattamenti inumani o degradanti nel paese di destinazione, entrambi gli articoli 2 e 3 implicano che lo Stato contraente non deve espellere tale persona. La Corte esaminerà quindi anche i due articoli congiuntamente (si veda, tra le altre, *mutatis mutandis*, *Mocanu e altri c. Romania* [GC], nn. 10865/09 e altri 2, § 314, CEDU 2014; *T.A. c. Svezia*, n. 48866/10, § 37, 19 dicembre 2013; *K.A.B. c. Svezia*, n. 886/11, § 67, 5 settembre 2013; *Kaboulov c. Ucraina*, n. 41015/04, § 99, 19 novembre 2009; e *F.H. c. Svezia*, n. 32621/06, § 72, 20 gennaio 2009).

### 2. Principi generali di valutazione delle domande di asilo ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione

#### (a) La valutazione del rischio

111. La Corte ribadisce che gli Stati contraenti hanno il diritto, in base al diritto internazionale consolidato e fatti salvi i loro obblighi di trattato, compresa la Convenzione, di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri (si veda, segnatamente, *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC], n. 27765/09, § 113, CEDU 2012; *Üner c. Paesi Bassi* [GC], n. 46410/99, § 54, CEDU 2006-XII; *Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, 28 maggio 1985, § 67, serie A n. 94; e *Boujlifa c. Francia*, 21 ottobre 1997, § 42, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-VI). Tuttavia, l'espulsione di uno straniero da parte di uno Stato contraente può dar luogo ad un problema ai sensi dell'articolo 3, e quindi impegnare la responsabilità di tale Stato ai sensi della Convenzione, quando sono stati dimostrati motivi fondati per ritenere che la persona in questione, se espulsa, affronterebbe un rischio reale di essere sottoposto a un trattamento contrario all'articolo 3 nel paese di destinazione. In queste circostanze, l'articolo 3 implica l'obbligo di non deportare la persona in questione in quel paese (si veda, tra le altre autorità, *Saadi c. Italia* [GC], n. 37201/06, §§ 124-25, CEDU 2008).

112. La valutazione dell'esistenza di motivi fondati per ritenere che il ricorrente affronti un tale rischio reale richiede inevitabilmente alla Corte di esaminare le condizioni nel paese di destinazione alla luce degli standard dell'articolo 3 della Convenzione (si veda *Mamatkulov e Askarov c. Turchia* [GC], nn. 46827/99 e 46951/99, § 67, CEDU 2005-I). Questi standard implicano che i maltrattamenti che il ricorrente sostiene di dover affrontare in caso di rimpatrio debbano raggiungere un livello minimo di gravità per rientrare nell'ambito dell'articolo 3. La valutazione di questo livello è relativa,

a seconda di tutte le circostanze del caso (si veda *Hilal c. Regno Unito*, n. 45276/99, § 60, CEDU 2001-II).

113. La valutazione dell'esistenza di un rischio reale deve necessariamente essere rigorosa (si veda *Chahal c. Regno Unito*, 15 novembre 1996, § 96, *Raccolta* 1996-V, e *Saadi*, già citata, § 128). In linea di principio, spetta al ricorrente di produrre prove in grado di dimostrare che ci sono motivi fondati per credere che, se la misura lamentata fosse attuata, egli sarebbe esposto a un rischio reale di essere sottoposto a un trattamento contrario all'articolo 3 (si veda, ad esempio, *Saadi*, sopra citata, § 129, e *N. v. Finlandia*, n. 38885/02, § 167, 26 luglio 2005). A questo proposito, la Corte riconosce che, a causa della particolare situazione in cui spesso si trovano i richiedenti asilo, è spesso necessario concedere loro il beneficio del dubbio quando si tratta di valutare la credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti presentati a sostegno di queste ultime. Tuttavia, quando vengono presentate informazioni che danno forti motivi per mettere in dubbio la veridicità delle dichiarazioni di un richiedente asilo, l'individuo deve fornire una spiegazione soddisfacente per le presunte discrepanze (vedi, tra le altre, *N. c. Svezia*, n. 23505/09, 20 luglio 2010; *Hakizimana c. Svezia* (dec.), n. 37913/05, 27 marzo 2008; e *Collins e Akaziebie c. Svezia* (dec.), n. 23944/05, 8 marzo 2007).

114. La valutazione deve concentrarsi sulle conseguenze prevedibili dell'allontanamento del ricorrente nel paese di destinazione, alla luce della situazione generale del paese e della sua situazione personale (si veda *Vilvarajah e altri c. Regno Unito*, 30 ottobre 1991, § 108, serie A n. 215). A questo proposito, e quando è pertinente farlo, la Corte prenderà in considerazione l'esistenza di una situazione generale di violenza nel paese di destinazione (si veda *Sufi e Elmi c. Regno Unito*, nn. 8319/07 e 11449/07, § 216, 28 giugno 2011).

115. Se il ricorrente non è già stato espulso, il momento rilevante per la valutazione deve essere quello dell'esame del caso da parte della Corte (si veda *Chahal*, sopra citata, § 86). Una valutazione completa ed *ex nunc* è richiesta quando è necessario prendere in considerazione informazioni che sono venute alla luce dopo che la decisione finale da parte delle autorità nazionali è stata presa (si veda, ad esempio, *Maslov c. Austria* [GC], n. 1638/03, §§ 87-95, CEDU 2008, e *Sufi e Elmi*, sopra citata, § 215). Questa situazione si verifica tipicamente quando, come nel caso di specie, l'espulsione è ritardata a seguito dell'indicazione da parte della Corte di una misura provvisoria ai sensi dell'articolo 39 del regolamento della Corte. Poiché la natura della responsabilità degli Stati contraenti ai sensi dell'articolo 3 in casi di questo tipo risiede nell'atto di esporre un individuo al rischio di maltrattamento, l'esistenza del rischio deve essere valutata principalmente con riferimento a quei fatti che erano noti o avrebbero dovuto essere noti allo Stato contraente al momento dell'espulsione. La valutazione deve concentrarsi sulle conseguenze prevedibili dell'allontanamento del ricorrente nel paese di destinazione, alla luce della situazione generale e della sua

situazione personale (si veda, ad esempio, *Salah Sheekh c. Paesi Bassi*, n. 1948/04, § 136, 11 gennaio 2007, e *Vilvarajah e altri*, già citata, §§ 107-08).

116. Spetta alla Corte valutare in un caso di espulsione se, nell'insieme delle circostanze del caso in esame, sono stati dimostrati motivi fondati per ritenere che la persona interessata, se rimpatriata, correrebbe un rischio reale di essere sottoposta a un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione. Se l'esistenza di un tale rischio viene stabilita, l'allontanamento del ricorrente violerebbe necessariamente l'articolo 3, indipendentemente dal fatto che il rischio derivi da una situazione generale di violenza, da una caratteristica personale del ricorrente o da una combinazione delle due. Tuttavia, è chiaro che non tutte le situazioni di violenza generale daranno luogo a un tale rischio. Al contrario, la Corte ha chiarito che una situazione generale di violenza sarebbe di intensità sufficiente a creare un tale rischio solo "nei casi più estremi" in cui vi fosse un rischio reale di maltrattamento per il semplice fatto che un individuo fosse esposto a tale violenza al suo ritorno (si veda *Sufi ed Elmi*, sopra citata, §§ 216 e 218; si veda anche, tra le altre, *L.M. e altri c. Russia*, nn. 40081/14 e altri 2, § 108, 15 ottobre 2015, e *Mamazhonov c. Russia*, n. 17239/13, §§ 13233-, 23 ottobre 2014).

#### (b) La natura dell'indagine della Corte

117. Nelle cause riguardanti l'espulsione dei richiedenti asilo, la Corte non esamina direttamente le domande di asilo vere e proprie né verifica come gli Stati onorano i loro obblighi ai sensi della Convenzione sui rifugiati. La sua principale preoccupazione è se esistono garanzie effettive che proteggano il ricorrente dal *refoulement* arbitrario, diretto o indiretto, verso il paese da cui è fuggito. In virtù dell'articolo 1 della Convenzione, la responsabilità primaria dell'attuazione e del rispetto dei diritti e delle libertà garantiti è posta sulle autorità nazionali. Il meccanismo di ricorso alla Corte è quindi sussidiario ai sistemi nazionali di salvaguardia dei diritti umani. Questo carattere sussidiario è articolato negli articoli 13 e 35 § 1 della Convenzione (si veda *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], n. 30696/09, §§ 286-87, CEDU 2011). La Corte deve essere soddisfatta, tuttavia, che la valutazione effettuata dalle autorità dello Stato contraente sia adeguata e sufficientemente supportata da materiali interni, nonché da materiali provenienti da altre fonti affidabili e oggettive come, ad esempio, altri Stati contraenti o terzi, agenzie delle Nazioni Unite e rispettabili organizzazioni non governative (si veda, tra le altre autorità, *NA. c. Regno Unito*, n. 25904/07, § 119, 17 luglio 2008).

118. Inoltre, in caso di procedimenti interni, non è compito della Corte sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici interni e, come regola generale, spetta a questi ultimi valutare le prove di cui sono investiti (si vedano, tra le altre, *Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], n. 23458/02, §§ 179-80, CEDU 2011; *Nizomkhon Dzhurayev c. Russia*, n. 31890/11, § 113, 3 ottobre 2013; e *Savriddin Dzhurayev c. Russia*, n. 71386/10, § 155, CEDU 2013. Come principio generale, le autorità nazionali sono nella posizione

migliore per valutare non solo i fatti ma, più in particolare, la credibilità dei testimoni in quanto sono loro che hanno avuto l'opportunità di vedere, sentire e valutare la condotta della persona interessata (si veda, ad esempio, *R.C. c. Svezia*, n. 41827/07, § 52, 9 marzo 2010).

**(c) Gli obblighi procedurali nell'esame delle domande di asilo**

119. Nel contesto della deportazione, la Corte ha in varie occasioni enunciato gli obblighi che incombono agli Stati per quanto riguarda l'aspetto procedurale degli articoli 2 e 3 della Convenzione (si veda, *inter alia*, *Hirsi Jamaa e altri*, sopra citata, § 198; *M.E. c. Danimarca*, n. 58363/10, § 51, 8 luglio 2014; e *Sufi e Elmi*, sopra citata, § 214).

120. Per quanto riguarda l'onere della prova, la Corte ha rilevato nella causa *Saadi* (citata, §§ 129-32; si veda anche, tra le altre, *Ouabour c. Belgio*, n. 26417/10, § 65, 2 giugno 2015, e *Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito*, n. 8139/09, § 261, CEDU 2012), che spettava in linea di principio al ricorrente produrre prove in grado di dimostrare l'esistenza di motivi sostanziali per ritenere che, se la misura lamentata fosse stata attuata, egli sarebbe stato esposto a un rischio reale di essere sottoposto a un trattamento contrario all'articolo 3, e che, qualora tali prove fossero state prodotte, spettava al Governo dissipare qualsiasi dubbio da esse sollevato (*Saadi*, § 129). Al fine di determinare l'esistenza di un rischio di maltrattamenti, la Corte deve esaminare le conseguenze prevedibili dell'invio del ricorrente nel paese di destinazione, tenendo conto della situazione generale e della sua situazione personale (*ibid.*, § 130). Quando le fonti disponibili descrivono una situazione generale, le affermazioni specifiche di un ricorrente in un caso particolare richiedono la conferma di altre prove (*ibidem*, § 131). Nei casi in cui un ricorrente afferma di essere membro di un gruppo sistematicamente esposto a una pratica di maltrattamento, la Corte ritiene che la protezione dell'articolo 3 della Convenzione entri in gioco quando il ricorrente dimostra, se necessario sulla base delle fonti di cui sopra, che esistono seri motivi per credere nell'esistenza della pratica in questione e nella sua appartenenza al gruppo interessato (*ibidem*, § 132).

121. Per quanto riguarda le procedure di asilo, la Corte osserva che l'articolo 4 § 1 della direttiva qualifiche (si veda il paragrafo 48 *supra*) prevede che gli Stati membri dell'Unione europea possono considerare un dovere del ricorrente presentare il più presto possibile tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale, e che il paragrafo 67 del manuale dell'UNHCR (si veda il paragrafo 53 *supra*) afferma quanto segue.

“Spetta all'esaminatore del caso, indagando sulle circostanze di fatto, accertare il motivo o i motivi del timore di persecuzione e deciderne la corrispondenza o non corrispondenza con la definizione della Convenzione del 1951. È evidente che spesso i motivi di persecuzione come sopra enunciati si sovrapporranno in parte. Di solito più elementi concorreranno in riferimento ad una stessa persona, come, ad esempio, nel

caso di un oppositore politico che appartenga anche ad un gruppo religioso o nazionale o ad entrambi: la combinazione di tali elementi nella persona del richiedente può essere importante per la valutazione del suo fondato timore.”

122. La Corte nota inoltre che l'UNHCR, nelle sue osservazioni di terzi (si veda il paragrafo 109 *supra*), ha sostenuto che, sebbene l'onere della prova gravasse generalmente sulla persona che faceva l'affermazione, esisteva un dovere condiviso tra il ricorrente e l'esaminatore di accertare e valutare tutti i fatti rilevanti, e che nell'adempimento di questo dovere condiviso, gli esaminatori potrebbero, in alcuni casi, avere bisogno di utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per produrre le prove necessarie a sostegno della domanda.

123. Per quanto riguarda le attività *sur place*, la Corte ha riconosciuto che è generalmente molto difficile valutare se una persona sia realmente interessata all'attività in questione, che si tratti di una causa politica o di una religione, o se la persona vi si sia impegnata solo per creare motivi post-fuga (si veda, ad esempio, *A.A. c. Svizzera*, n. 58802/12, § 41, 7 gennaio 2014). Questo ragionamento è in linea con le Linee guida dell'UNHCR, che affermano che "particolari preoccupazioni di credibilità tendono a sorgere in relazione alle richieste di *sur place* e che sarà necessario un esame rigoroso e approfondito delle circostanze e della genuinità della conversione ... Le attività cosiddette 'auto soddisfacenti' non creano un timore fondato di persecuzione per un motivo della Convenzione nel paese d'origine del ricorrente, se la natura opportunistica di tali attività è evidente a tutti, comprese le autorità locali, e gravi conseguenze negative non deriverebbero se la persona fosse rimpatriata" (vedi paragrafo 52 sopra). Si veda anche la conclusione della Corte, ad esempio, in *Muradi e Alieva c. Svezia* ((dec.), n. 11243/13, §§ 44-45, 25 giugno 2013) in questo senso.

124. Inoltre, la Corte osserva che per quanto riguarda la determinazione in prima istanza dell'ammissibilità alla protezione internazionale, la CGUE ha dichiarato (sentenza del 2 dicembre 2014, *A e altri c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, C-148/13, C-149/13 e C-150/13, EU:C:2014:2406), *inter alia*, che l'articolo 4 § 3 della direttiva qualifiche e l'articolo 13 § 3 (a) della direttiva procedure dovevano essere interpretati nel senso che ostano a che le autorità nazionali competenti, nell'ambito di tale valutazione, ritengano che le dichiarazioni del richiedente asilo manchino di credibilità per il solo fatto che il ricorrente non abbia fatto valere il suo dichiarato orientamento sessuale nella prima occasione che gli è stata data per esporre il motivo di persecuzione (si vedano i paragrafi 49 e 51 *supra*).

125. In linea di principio, spetta alla persona che chiede la protezione internazionale in uno Stato contraente presentare, il più presto possibile, la sua domanda di asilo con i motivi che la sostengono, e produrre prove in grado di dimostrare che vi sono motivi fondati per ritenere che la deportazione nel suo paese d'origine comporterebbe un rischio reale e

concreto di esposizione a una situazione di pericolo di vita di cui all'articolo 2 o a un trattamento in violazione dell'articolo 3.

126. Tuttavia, in relazione alle domande di asilo basate su un rischio generale ben noto, quando le informazioni relative a tale rischio sono liberamente accertabili da un ampio numero di fonti, gli obblighi che incombono agli Stati ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione nei casi di espulsione comportano che le autorità effettuino d'ufficio una valutazione di tale rischio (si veda, ad esempio, *Hirsi Jamaa e altri*, già citata, §§ 131-33, e *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, già citata, § 366).

127. Al contrario, in relazione alle richieste di asilo basate su un rischio individuale, deve spettare alla persona che richiede asilo fare affidamento su tale rischio e dimostrarlo. Di conseguenza, se un ricorrente sceglie di non invocare o rivelare uno specifico motivo individuale di asilo astenendosi deliberatamente dal menzionarlo, che si tratti di convinzioni religiose o politiche, orientamento sessuale o altri motivi, non ci si può aspettare che lo Stato interessato scopra da solo tale motivo. Tuttavia, considerato il carattere assoluto dei diritti garantiti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione, e tenuto conto della posizione di vulnerabilità in cui spesso si trovano i richiedenti asilo, se uno Stato contraente viene a conoscenza di fatti relativi a una persona specifica che potrebbero esporla a un rischio di maltrattamenti in violazione delle suddette disposizioni al momento del ritorno nel paese in questione, gli obblighi che incombono agli Stati parte ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione comportano che le autorità effettuino d'ufficio una valutazione di tale rischio. Ciò vale in particolare per le situazioni in cui le autorità nazionali sono state messe al corrente del fatto che il richiedente asilo può plausibilmente essere membro di un gruppo sistematicamente esposto a pratiche di maltrattamento e vi sono seri motivi per credere all'esistenza della pratica in questione e alla sua appartenenza al gruppo in questione (si veda il precedente paragrafo 120).

### *3. Applicazione di questi principi al presente caso*

128. Nell'applicare i principi di cui sopra al caso in questione, la Corte ritiene opportuno separare l'esame del caso in due parti: in primo luogo, le attività politiche del ricorrente in Iran e, in secondo luogo, la sua conversione al cristianesimo in Svezia.

#### **(a) Le attività politiche del ricorrente**

##### *(i) La situazione generale in Iran*

129. Il ricorrente non ha sostenuto che le circostanze generali esistenti in Iran precluderebbero da sole il suo ritorno in questo paese. Inoltre, la Corte osserva che una situazione generale di violenza non comporta normalmente di per sé una violazione dell'articolo 3 in caso di espulsione verso il paese in questione (si veda *H.L.R. c. Francia*, 29 aprile 1997, § 41, *Reports 1997-III*).

Tuttavia, la Corte non ha mai escluso la possibilità che la situazione generale di violenza in un paese di destinazione possa essere di un livello di intensità sufficiente da comportare che qualsiasi espulsione verso di esso violerebbe necessariamente l'articolo 3 della Convenzione. Tuttavia, la Corte adotterebbe un tale approccio solo nei casi più estremi di violenza generale, dove esiste un rischio reale di maltrattamento per il semplice fatto che l'individuo interessato sarà esposto a tale violenza in quel paese (si veda *Sufi ed Elmi*, sopra citata, § 218, e *NA. c. Regno Unito*, sopra citata, § 115).

130. Nel caso di specie, pur essendo a conoscenza dei rapporti sulle gravi violazioni dei diritti umani in Iran (si vedano i precedenti paragrafi 55-58), la Corte non ritiene che essi siano di natura tale da dimostrare, da soli, che vi sarebbe una violazione della Convenzione se il ricorrente fosse rimpatriato in quel Paese (si veda anche *S.F. e altri c. Svezia*, n. 52077/10, § 64, 15 maggio 2012). La Corte procederà quindi ad accertare se la situazione personale del ricorrente è tale che il suo ritorno in Iran sarebbe in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Convenzione.

*(ii) Le circostanze particolari della situazione del ricorrente*

131. La Corte osserva che il ricorrente ha testimoniato in presenza del suo avvocato e di un interprete durante un colloquio di due ore davanti alla Commissione per la migrazione il 24 marzo 2010 e davanti alla Corte per la migrazione il 16 febbraio 2011. Il suo caso è stato esaminato nel merito da due organi e l'autorizzazione al ricorso è stata rifiutata dalla Corte d'appello per la migrazione.

132. Dagli atti si evince che sia la Commissione per la migrazione che il tribunale per la migrazione hanno preso in considerazione che dal 2007 il ricorrente aveva lavorato con persone, collegate a diverse università, che erano note per opporsi al regime. Aveva lavorato principalmente alla creazione e alla pubblicazione di pagine web. Il suo computer era stato preso dal suo locale commerciale mentre era in prigione nel settembre/ottobre 2009. Sul suo computer era conservato materiale critico nei confronti del regime. Pur non avendo criticato personalmente il regime, il presidente Ahmadinejad o i più alti dirigenti, il ricorrente aveva visitato alcuni siti web e aveva ricevuto vignette via e-mail. Pertanto, secondo il ricorrente, c'erano abbastanza prove per dimostrare che era un oppositore del sistema. Si trattava più o meno dello stesso materiale che aveva avuto sul suo computer nel 2007. Le autorità nazionali hanno ritenuto che le informazioni riguardanti le attività politiche del ricorrente fossero vaghe e prive di dettagli. Inoltre, egli non aveva indicato o comprovato l'esistenza di pagine web presumibilmente create da lui in un periodo di due anni. Hanno anche trovato notevole che il ricorrente abbia potuto continuare a pubblicare materiale critico del regime dal 2007 fino alle elezioni del 2009, se davvero le autorità iraniane erano a conoscenza delle sue attività nel 2007.

133. Le autorità nazionali hanno anche tenuto conto del fatto che il ricorrente era stato arrestato per ventiquattro ore nell'aprile 2007.

134. Non hanno messo in discussione il fatto che, il giorno prima delle elezioni del 12 giugno 2009, il ricorrente e i suoi amici erano stati arrestati, interrogati e trattenuti nel seggio elettorale durante la notte.

135. Hanno anche constatato che il ricorrente aveva partecipato a una manifestazione ed era stato arrestato e imprigionato di nuovo nel settembre 2009 per venti giorni ed era stato maltrattato, e che era stato portato davanti al Tribunale rivoluzionario nell'ottobre 2009, che lo aveva rilasciato.

136. Le autorità nazionali hanno inoltre preso in considerazione il fatto che il ricorrente aveva presentato una citazione originale a comparire il 2 novembre 2009 davanti al Tribunale rivoluzionario. Tuttavia, hanno constatato che la citazione non poteva di per sé comprovare un bisogno di protezione. Si trattava semplicemente di una convocazione e non c'erano ragioni fornite sul perché il ricorrente dovesse comparire lì.

137. Facendo una valutazione complessiva, le autorità nazionali hanno ritenuto che le attività politiche in cui il ricorrente era stato impegnato in Iran potessero essere considerate di basso livello, il che era supportato dal fatto che dal 2009 il ricorrente non aveva ricevuto alcuna nuova convocazione dal tribunale rivoluzionario e che nessuno dei membri della famiglia del ricorrente rimasti in Iran era stato oggetto di rappresaglie da parte delle autorità iraniane.

138. In queste circostanze, la Corte non è convinta dell'affermazione del ricorrente secondo cui le autorità svedesi non avevano tenuto debitamente conto dei suoi maltrattamenti durante i venti giorni di detenzione nel settembre 2009, della sua descrizione dettagliata dell'udienza davanti al Tribunale rivoluzionario nell'ottobre 2009 o del fatto che aveva presentato la citazione originale a ripresentarsi il 2 novembre 2009.

139. Né vi è alcuna prova nella causa che indichi che le autorità svedesi non abbiano debitamente preso in considerazione il rischio di detenzione all'aeroporto quando hanno valutato globalmente il rischio affrontato dal ricorrente.

140. La Corte ritiene che non si possa nemmeno concludere che il procedimento dinanzi alle autorità svedesi sia stato inadeguato e insufficientemente supportato da materiale interno o da materiale proveniente da altre fonti affidabili e obiettive.

141. Inoltre, e per quanto riguarda la valutazione del rischio, non ci sono prove a sostegno dell'affermazione che le autorità svedesi abbiano sbagliato a concludere che il ricorrente non fosse un attivista di alto profilo o un oppositore politico. Il caso è quindi distinguibile, *inter alia*, da *S.F. e altri c. Svezia* (già citata), in cui il ricorrente era stato coinvolto in ampie attività politiche e posto sotto osservazione dal regime iraniano, *K.K. c. Francia* (n. 18913/11, 10 ottobre 2013), in cui il ricorrente era un ex membro dei servizi

segreti iraniani, e *R.C. c. Svezia* (già citata), che, *inter alia*, riguardava il rischio di detenzione in aeroporto al ritorno.

142. Infine, per quanto riguarda l'affermazione del ricorrente dinanzi alla Grande Camera che le autorità iraniane potrebbero identificarlo a partire dalla sentenza della Camera e sarebbero in grado di farlo in futuro a partire dalla sentenza della Grande Camera, la Corte sottolinea che al ricorrente è stato concesso l'anonimato quando la sua richiesta di indicazione dell'articolo 39 è stata accolta nell'ottobre 2011 e che, sulla base del materiale dinanzi alla Corte, non vi sono forti indicazioni di un rischio di identificazione (si veda, per contro, *S.F. e altri c. Svezia*, citata, §§ 67-70, e *NA. c. Regno Unito*, citata, § 143).

143. Ne consegue che gli articoli 2 e 3 della Convenzione non sarebbero violati a causa del passato politico del ricorrente in Iran, se egli fosse espulso verso questo paese.

**(b) La conversione del ricorrente**

144. Nella fattispecie, le autorità svedesi si sono trovate di fronte a una conversione *sur place*. Inizialmente, dovevano quindi valutare se la conversione del ricorrente fosse genuina e avesse raggiunto un certo livello di coerenza, serietà, coesione e importanza (si veda, *tra l'altro*, *S.A.S. c. Francia* [GC], n. 43835/11, § 55, 1° luglio 2014; *Eweida e altri c. Regno Unito*, nn. 48420/10 e altri 3, § 81, CEDU 2013; e *Bayatyan c. Armenia* [GC], n. 23459/03, § 110, CEDU 2011), prima di valutare se il ricorrente sarebbe stato a rischio di trattamento contrario agli articoli 2 e 3 della Convenzione al suo ritorno in Iran.

145. La Corte osserva che, secondo il governo (si veda il paragrafo 104 *supra*), nei casi di asilo le autorità svedesi seguono generalmente il manuale dell'UNHCR e le Linee guida dell'UNHCR ed effettuano una valutazione individuale per stabilire se uno straniero ha plausibilmente dimostrato che la sua convinzione *sur place* è genuina nel senso che è basata su una reale convinzione religiosa personale. Ciò include una valutazione delle circostanze in cui la conversione ha avuto luogo e se ci si può aspettare che il ricorrente viva come un convertito al ritorno nel paese d'origine. Inoltre, il 12 novembre 2012 il Direttore Generale degli Affari Giuridici dell'Ufficio Svedese per la Migrazione ha pubblicato una "posizione giuridica generale" (si veda il paragrafo 46 *supra*) riguardante la religione come motivo di asilo, compresa la conversione, basata su una sentenza della Corte d'Appello per la Migrazione (MIG 5 (25) 2011:29), sulle Linee guida dell'UNHCR e sulla sentenza della CGUE nella causa *Bundesrepublik Deutschland contro Y e Z* (sopra citata). Secondo tale posizione giuridica generale, la credibilità della conversione deve essere attentamente valutata al fine di determinare se una vera conversione ha avuto luogo. Una persona che ha subito un cambiamento di fede autentico o che rischia di vedersi attribuire un nuovo credo religioso e che quindi rischia la persecuzione non dovrebbe essere costretta a

nascondere la propria fede al solo scopo di evitare la persecuzione. Inoltre, il 10 giugno 2013 il Direttore Generale degli Affari Giuridici ha emesso una "posizione giuridica generale" (si veda il precedente paragrafo 47) relativa alla metodologia di valutazione dell'affidabilità e della credibilità delle domande di protezione internazionale basata, *inter alia*, sulla valutazione dell'UNHCR nel suo rapporto "*Beyond Proof: Credibility Assessment in EU Asylum Systems*", del maggio 2013.

146. Nella procedura d'asilo originaria, dinanzi alla Commissione per la migrazione, il ricorrente non ha voluto far valere la sua conversione. La questione è stata sollevata dalla Commissione per la migrazione, ma il ricorrente ha spiegato che considerava la sua religione una questione privata e "non voleva sfruttare la sua preziosa fede ritrovata come mezzo per acquistare l'asilo". Con il senno di poi, ha ritenuto che all'epoca non gli fosse stata fornita sufficiente consulenza e sostegno legale per comprendere il rischio associato alla sua conversione.

147. La Corte osserva che il ricorrente aveva vissuto quasi tutta la sua vita in Iran, parlava bene l'inglese (si veda il paragrafo 97 *supra*) ed era esperto di computer, pagine web e Internet. Era anche un critico del regime. È quindi difficile accettare che egli non sarebbe venuto a conoscenza del rischio per i convertiti in Iran da solo o tramite la congregazione della chiesa in cui è stato battezzato poco dopo il suo arrivo in Svezia, o tramite il pastore che gli ha fornito la dichiarazione del 15 marzo 2010 da presentare alla Commissione per la migrazione. La Corte non è neppure convinta che il ricorrente non abbia ricevuto una consulenza e un sostegno legale sufficienti per comprendere il rischio associato alla sua conversione. Essa osserva che il ricorrente non ha mai denunciato tali questioni nel procedimento interno. Inoltre, durante l'udienza davanti alla Commissione per la migrazione del 24 marzo 2010, il funzionario ha addirittura interrotto la riunione per permettere al ricorrente di conferire con il suo avvocato su questo punto specifico. Il ricorrente ha dichiarato che la sua conversione era una questione privata, ma non sembra che abbia trovato questo un impedimento che gli impedisse di parlare della sua religione (si veda il paragrafo 13 *supra*). Inoltre, nel suo ricorso alla Corte per la migrazione, il ricorrente ha fatto valere la sua conversione come motivo di asilo e ha presentato il certificato di battesimo del 31 gennaio 2010, spiegando che la ragione per cui non aveva inizialmente voluto far valere la sua conversione era che non voleva banalizzare la serietà delle sue convinzioni. Inoltre, il 16 febbraio 2011, dinanzi alla Corte per la migrazione, pur dichiarando nuovamente di non voler invocare la sua conversione come motivo di asilo, ha dichiarato che "tuttavia, sarebbe ovviamente causa di problemi al suo ritorno".

148. Per quanto riguarda le autorità svedesi, il 24 marzo 2010 esse sono venute a conoscenza della questione della conversione *sur place* del ricorrente quando la Commissione per la migrazione ha tenuto un colloquio orale con lui, in presenza del suo avvocato e di un interprete. Più

precisamente, la Commissione ne è venuta a conoscenza perché il ricorrente ha consegnato la dichiarazione del 15 marzo 2010 di un pastore della sua congregazione che certifica che il ricorrente ne è membro dal dicembre 2009 ed è stato battezzato. Il funzionario della Commissione per la migrazione ha quindi attivamente interrogato il ricorrente sulla sua conversione e ha incoraggiato lui e il suo avvocato a conferire su di essa, poi ha appreso che il ricorrente non voleva invocare la conversione come motivo di asilo (si veda il paragrafo 13 *supra*).

149. Il 29 aprile 2010 la Commissione per la migrazione ha respinto la richiesta di asilo del ricorrente. Per quanto riguarda la conversione del ricorrente al cristianesimo, la Commissione per la migrazione ha ritenuto che il certificato del pastore della congregazione potesse essere considerato solo come una supplica alla Commissione per la migrazione affinché al ricorrente fosse concesso l'asilo. Ha notato che il ricorrente non aveva inizialmente voluto invocare la sua conversione come motivo di asilo e che aveva dichiarato che la sua nuova fede era una questione privata. Ha concluso che perseguire la sua fede in privato non era un motivo plausibile per credere che avrebbe rischiato di essere perseguitato al suo ritorno e che non aveva dimostrato di aver bisogno di protezione in Svezia per questo motivo.

150. Di conseguenza, nonostante il fatto che il ricorrente non volesse far valere la sua conversione, la Commissione per la migrazione ha comunque fatto una certa valutazione del rischio che potrebbe incontrare per questo motivo al suo ritorno in Iran.

151. Nel suo ricorso alla Corte per la migrazione, il ricorrente ha fatto valere la sua conversione e ha spiegato perché non aveva voluto farla valere in precedenza.

152. Durante l'udienza davanti alla Corte per la migrazione, il ricorrente ha deciso di non invocare la sua conversione come motivo di asilo, ma ha aggiunto che "tuttavia, sarebbe ovviamente causa di problemi al suo ritorno". Anche il punto di vista della Commissione per la migrazione è stato ascoltato. Non ha messo in dubbio il fatto che il ricorrente, all'epoca, professasse la fede cristiana, ma non ha ritenuto che questo fatto fosse di per sé sufficiente per considerarlo bisognoso di protezione. Ha fatto riferimento alla nota di orientamento operativo del Ministero dell'Interno del Regno Unito del gennaio 2009.

153. Tuttavia, la Corte per la migrazione non ha considerato ulteriormente la questione della conversione del ricorrente, il modo in cui manifestava la sua fede cristiana in Svezia all'epoca, come intendeva manifestarla in Iran se l'ordine di espulsione fosse stato eseguito, o quali "problemi" la conversione avrebbe potuto causargli al suo ritorno. Nella sua decisione del 9 marzo 2011 che respinge il ricorso, la Corte per la migrazione ha osservato che il ricorrente non faceva più affidamento sulle sue opinioni religiose come motivo di persecuzione. Di conseguenza, la Corte per la migrazione non ha

effettuato una valutazione del rischio che il ricorrente potrebbe incontrare, a seguito della sua conversione, al ritorno in Iran.

154. Nella sua richiesta di autorizzazione a ricorrere alla Corte d'appello per la migrazione, il ricorrente ha sostenuto di aver fatto valere la sua conversione davanti alla Corte per la migrazione. Inoltre, egli sosteneva che il suo timore che la sua conversione fosse diventata nota alle autorità iraniane era aumentato. Queste argomentazioni non sono state considerate sufficienti per la concessione di un permesso di ricorso e la Corte d'appello per la migrazione ha quindi respinto la richiesta del ricorrente in tal senso l'8 giugno 2011, dopo di che l'ordine di espulsione è diventato esecutivo.

155. Il 6 luglio 2011 il ricorrente ha chiesto alla Commissione per la migrazione di sospendere l'esecuzione del provvedimento di espulsione. Egli ha fatto valere la sua conversione. La sua richiesta è stata respinta dalla Commissione per la migrazione e dalla Corte per la migrazione, che ha ritenuto che la conversione non potesse essere considerata una "nuova circostanza" che potesse giustificare un riesame del suo caso. Il 17 novembre 2011 la Corte d'appello per la migrazione ha rifiutato il ricorso.

156. Così, pur essendo a conoscenza del fatto che il ricorrente si era convertito in Svezia dall'Islam al cristianesimo e che poteva quindi appartenere a un gruppo di persone che, a seconda di vari fattori, poteva essere a rischio di trattamento in violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione al ritorno in Iran, la Commissione per la migrazione e la Corte per la migrazione, a causa del fatto che il ricorrente aveva rifiutato di invocare la conversione come motivo di asilo, non hanno effettuato un esame approfondito della conversione del ricorrente, della serietà delle sue convinzioni, del modo in cui ha manifestato la sua fede cristiana in Svezia e di come intendeva manifestarla in Iran se l'ordine di espulsione fosse stato eseguito. Inoltre, nel procedimento di riapertura la conversione non è stata considerata una "nuova circostanza" che potesse giustificare un riesame del suo caso. Le autorità svedesi non hanno quindi mai effettuato una valutazione del rischio che il ricorrente potrebbe incontrare, a seguito della sua conversione, al ritorno in Iran. Tuttavia, tenuto conto del carattere assoluto degli articoli 2 e 3 della Convenzione, è difficilmente concepibile che l'interessato possa rinunciare alla protezione che ne deriva. Ne consegue quindi che, indipendentemente dal comportamento del ricorrente, le autorità nazionali competenti hanno l'obbligo di valutare d'ufficio tutte le informazioni portate alla loro attenzione prima di prendere una decisione sul suo trasferimento in Iran (si veda il paragrafo 127 *supra*).

157. Inoltre, dinanzi alla Grande Camera il ricorrente ha presentato diversi documenti che non sono stati presentati alle autorità nazionali, ad esempio la sua dichiarazione scritta del 13 settembre 2014 (riguardante la sua conversione, il modo in cui attualmente manifesta la sua fede cristiana in Svezia e come intende manifestarla in Iran se l'ordine di espulsione viene eseguito), e la dichiarazione scritta del 15 settembre 2014 dell'ex pastore della

chiesa del ricorrente (si vedano i paragrafi 96-97 *supra*). Alla luce del materiale presentato dinanzi alla Corte e di quello precedentemente presentato dal ricorrente dinanzi alle autorità nazionali, la Corte conclude che il ricorrente ha sufficientemente dimostrato che la sua domanda di asilo sulla base della sua conversione merita una valutazione da parte delle autorità nazionali. Spetta alle autorità nazionali prendere in considerazione questo materiale, così come ogni ulteriore sviluppo riguardante la situazione generale in Iran e le circostanze particolari della situazione del ricorrente.

158. Ne consegue che vi sarebbe una violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione se il ricorrente venisse rinvio in Iran senza una valutazione *ex nunc* da parte delle autorità svedesi delle conseguenze della sua conversione.

### III. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

159. L'articolo 41 della Convenzione prevede:

"Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa."

#### A. Danno

160. Il ricorrente non ha presentato alcuna richiesta di danni non pecuniari. Di conseguenza, la Corte non effettua alcun riconoscimento a questo titolo. In ogni caso, la Corte ritiene che la sua constatazione nella presente sentenza costituisca di per sé una sufficiente giusta soddisfazione per qualsiasi danno non pecuniario subito dal ricorrente (si veda, in tal senso, *Tarakhel c. Svizzera* [GC], n. 29217/12, § 137, 4 novembre 2014; *Beldjoudi c. Francia*, 26 marzo 1992, §§ 79 e 86, serie A n. 234-A; *M. e altri c. Bulgaria*, n. 41416/08, §§ 105 e 143, 26 luglio 2011; e *Nizamov e altri c. Russia*, nn. 22636/13 e altri 3, § 50, 7 maggio 2014).

161. Davanti alla Camera, il ricorrente ha presentato una richiesta di danni pecuniari per la presunta perdita di reddito come web designer per un importo di 19.000 corone svedesi (SEK) al mese dal 9 marzo 2011 fino a quando gli sarà concesso l'asilo.

162. Il governo ha sostenuto che questo reclamo dovrebbe essere respinto in quanto il ricorrente non è riuscito a dimostrare sia di aver subito alcun danno pecuniario che l'esistenza di un nesso di causalità tra la constatazione di una violazione e il presunto danno pecuniario.

163. La Corte ribadisce che è in grado di effettuare riconoscimenti a titolo della giusta soddisfazione prevista dall'articolo 41 quando la perdita o il danno su cui si basa una domanda è stato causato dalla violazione constatata,

ma che lo Stato non è tenuto a risarcire i danni che non gli sono imputabili (si veda *Saadi*, sopra citata, § 186).

164. Il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato una perdita di reddito. Inoltre, tenuto conto della constatazione della Corte nel caso di specie, secondo cui vi sarebbe una violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione se il ricorrente dovesse essere rimpatriato in Iran senza una corretta valutazione *ex nunc* da parte delle autorità svedesi delle conseguenze della sua conversione religiosa, essa non può vedere alcun nesso di causalità tra la violazione condizionale constatata e il danno patrimoniale lamentato dal ricorrente.

## B. Costi e spese

165. Il ricorrente ha chiesto 67.175 euro (EUR) compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per costi e spese, che comprende:

(a) EUR 1.415 per le spese legali sostenute nel procedimento dinanzi alla Camera, pari a 8,4 ore alla tariffa oraria di SEK 1.205 (IVA esclusa);

(b) 42.683 euro per le spese legali sostenute nel procedimento dinanzi alla Grande Camera, pari a 311 ore alla tariffa oraria di 134,05 euro (IVA esclusa) e 7 ore alla tariffa oraria di 136 euro;

(c) EUR 9.860 per le spese di viaggio e un'indennità per le spese sostenute dai suoi tre avvocati per partecipare all'udienza dinanzi alla Grande Camera, comprese le spese d'albergo per due notti (EUR 1.190) e il costo del bagaglio in eccesso (EUR 235);

(d) 319 euro per le spese relative a un incontro tra il ricorrente e il suo avvocato;

(e) 12.898 EUR, pari al 25% di IVA sulle voci (b) e (c).

166. Il Governo non ha messo in discussione la tariffa oraria invocata dal ricorrente in quanto corrispondeva alla tariffa oraria generale svedese per l'assistenza legale, ma ha ritenuto che il numero di ore fatturate davanti alla Grande Camera fosse eccessivo rispetto all'oggetto e alla complessità della causa. Hanno ritenuto che un importo corrispondente a 120 ore sarebbe stato ragionevole, quindi circa 16.231 euro (IVA esclusa). Inoltre, il governo ha ritenuto che i costi e le spese di viaggio fossero eccessivi.

167. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso dei costi e delle spese solo nella misura in cui è stato dimostrato che questi sono stati effettivamente e necessariamente sostenuti e sono ragionevoli per quanto riguarda il *quantum*.

168. Per quanto riguarda gli onorari degli avvocati, sia davanti alla Camera che alla Grande Camera, la Corte può accettare una tariffa oraria come richiesto dal ricorrente. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte ritiene ragionevole assegnare la somma di 25.000 euro IVA inclusa (si veda, ad esempio, *Söderman c. Svezia* [GC], n. 5786/08, § 125, CEDU 2013; *Tarakhel c.*

*Svizzera*, sopra citata, § 142; *X e altri c. Austria* [GC], n. 19010/07, § 163, CEDU 2013; *Nada c. Svizzera* [GC], n. 10593/08, § 245, CEDU 2012; e *Al-Jedda c. Regno Unito* [GC], n. 27021/08, § 117, CEDU 2011).

169. Per quanto riguarda gli altri costi e spese dinanzi alla Grande Camera, la Corte ritiene che questi siano stati effettivamente e necessariamente sostenuti, e ragionevoli quanto al quantum.

170. In conclusione, la Corte riconosce al ricorrente la somma di 37.644 euro, IVA inclusa, per costi e spese. Tale somma comprende l'importo concesso dalla Corte a titolo di gratuito patrocinio, ossia 3.902 euro. L'importo restante, 33.742 euro, è a carico dello Stato convenuto.

### **C. Interessi di mora**

171. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

### **PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE,**

1. *Respinge*, con sedici voti contro uno, la richiesta del governo di cancellare il caso dal ruolo;
2. *Dichiara*, all'unanimità, che non darebbe luogo ad una violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione, a causa del passato politico del ricorrente in Iran, se quest'ultimo fosse deportato in tale paese;
3. *Dichiara*, all'unanimità, che si verificherebbe una violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione se il ricorrente venisse rimpatriato in Iran senza una valutazione *ex nunc* da parte delle autorità svedesi delle conseguenze della sua conversione religiosa;
4. *Stabilisce*, all'unanimità,
  - (a) che lo Stato convenuto paghi al ricorrente, entro tre mesi, 33.742 euro (trentatremilasettecentoquarantadue euro), più ogni tassa che possa essere addebitata al ricorrente, per costi e spese, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del regolamento.
  - (b) che a partire dalla scadenza dei tre mesi summenzionati e fino al regolamento, sull'importo summenzionato saranno dovuti interessi semplici ad un tasso pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante il periodo di inadempienza, maggiorato di tre punti percentuali;

5. *Respinge*, all'unanimità, il resto della domanda di equa soddisfazione della ricorrente.

Fatta in inglese e in francese, e comunicata in un'udienza pubblica nel Palazzo dei Diritti dell'Uomo, Strasburgo, il 23 marzo 2016.

Johan Callewaert  
Cancelliere

Guido Raimondi  
Presidente

In conformità con l'articolo 45 § 2 della Convenzione e l'articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, i seguenti pareri separati sono allegati alla presente sentenza:

- (a) opinione concorrente del giudice Bianku;
- (b) opinione in parte concorrente, in parte dissenziente del giudice Jäderblom, a cui si è unito per la parte 1 il giudice Spano;
- (c) opinione separata del giudice Sajó;
- (d) parere separato congiunto dei giudici Ziemele, De Gaetano, Pinto de Albuquerque e Wojtyczek.

G.RA.  
J.C.

## OPINIONE CONCORRENTE DEL GIUDICE BIANKU

Sono d'accordo con la constatazione di una violazione in questo caso. Tuttavia, vorrei aggiungere le seguenti osservazioni.

La sentenza odierna conferma correttamente la posizione della Corte al paragrafo 115, osservando che "[una] valutazione completa ed *ex nunc* è richiesta quando è necessario prendere in considerazione informazioni che sono venute alla luce dopo che la decisione finale delle autorità nazionali è stata presa". Questo è stato l'approccio coerente della Corte in relazione soprattutto ai casi di espulsione, al fine di rendere la sua protezione pratica ed efficace.

Ritengo necessario ricordare che la Corte ha stabilito i principi rilevanti per la sua valutazione del rischio di maltrattamento nella sentenza *Cruz Varas e altri c. Svezia* (20 marzo 1991, §§ 74-76 e 83, serie A n. 201), e ha ulteriormente chiarito e consolidato questi principi in *Vilvarajah e altri c. Regno Unito* (30 ottobre 1991, §§ 107-08, serie A n. 215).

È quindi chiaro, in seguito a quelle sentenze del 1991, che ai fini dell'analisi della valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, l'approccio dell'analisi *ex nunc* è stato utilizzato dalla Corte in relazione sia agli sviluppi nel paese di destinazione sia all'evoluzione della situazione dei richiedenti stessi mentre si trovano nel paese in cui chiedono asilo - le cosiddette attività *sur place* (si veda *S.F. e altri c. Svezia*, n. 52077/10, §§ 68-71, 15 maggio 2012)<sup>1</sup>. La sentenza di oggi è una conferma dell'applicazione dell'analisi *ex nunc* in relazione alle attività *sur place*.

Il paragrafo 156 della presente sentenza afferma che "indipendentemente dal comportamento del ricorrente, le autorità nazionali competenti *hanno l'obbligo* di valutare d'ufficio tutte le informazioni portate alla loro attenzione prima di prendere una decisione sul suo trasferimento in Iran" (corsivo aggiunto).

Mi limito a sottolineare che questo *sarebbe dovuto essere chiaro* alle autorità nazionali, visto che da più di vent'anni hanno un tale obbligo procedurale. In considerazione dell'approccio coerente dell'analisi *ex nunc* adottato a Strasburgo, utilizzato anche dai tribunali nazionali per molti anni

---

1. Si veda anche l'articolo 5 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo alla protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

nella loro valutazione del rischio<sup>2</sup>, e ora codificato a livello UE<sup>3</sup>, avrei preferito che la sentenza odierna avesse stabilito chiaramente che, a causa della mancanza di una valutazione del rischio *ex nunc*, combinata con un'indagine *ex proprio motu* e un'analisi del materiale da parte delle autorità svedesi (vedi *Vilvarajah e altri*, sopra citata, § 107)<sup>4</sup>, queste ultime non avevano condotto una valutazione conforme all'articolo 3 della situazione del ricorrente. Credo che solo una valutazione a livello nazionale conforme all'articolo 3, come stabilito dalla Corte, ridurrebbe gradualmente la necessità per Strasburgo di intervenire e procedere essa stessa ad un'analisi *ex nunc* di situazioni in continua evoluzione e difficili in una seconda fase.

---

2. Si veda, tra molte altre decisioni, Corte d'Appello dell'Inghilterra e del Galles, 28 ottobre 1999, *Danian c. il Segretario di Stato per il Dipartimento dell'Interno* [1999] EWCA Civ 3000; decisione del tribunale amministrativo di Helsinki, 25 ottobre 2010, 10/1389/1; decisione della Alta corte irlandese, 21 gennaio 2011, *H.M. c. Ministro della giustizia, dell'uguaglianza e delle riforme di legge*, [2011] IEHC 16; e decisione del tribunale svedese per l'immigrazione, 1 marzo 2011, UM 20938-10 (tutti riportati in [www.asylumlawdatabase.eu/en](http://www.asylumlawdatabase.eu/en)).

3. Articolo 46 § 3 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sulle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale.

4. Si veda anche, per quanto riguarda la necessità di tale indagine, la decisione della Corte d'appello svedese per la migrazione, 18 settembre 2006, UM 122-06 ([www.asylumlawdatabase.eu/en](http://www.asylumlawdatabase.eu/en)).

## OPINIONE IN PARTE CONCORRENTE E IN PARTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE JÄDERBLOM, CUI SI È AGGIUNTO PER LA PARTE 1 IL GIUDICE SPANO

### 1. Potenziale violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione

Quando si valuta un rischio a livello individuale in un caso di asilo, le circostanze da considerare possono essere di natura più o meno generale. Per quanto riguarda i musulmani che si sono convertiti al cristianesimo in Iran, i rapporti di vari paesi mostrano la presenza di rischi in talune situazioni. Tuttavia, per un convertito che mantiene un basso profilo, nel senso che non fa proselitismo o non manifesta il suo cristianesimo in un contesto politico, ma frequenta le funzioni domestiche e detiene materiale religioso in casa, non c'è normalmente un rischio di maltrattamento di grado o natura sufficiente a coinvolgere gli articoli 2 e 3. L'iniziale indisponibilità del ricorrente a far valere la sua conversione al cristianesimo ha fatto sì che egli sia stato *de facto* trattato allo stesso modo di qualsiasi ex musulmano che si affida a una pratica "di basso profilo" del cristianesimo.

Un principio fondamentale sviluppato nella giurisprudenza della Corte per la valutazione di un rischio che porta a un divieto di espulsione è che spetta al ricorrente presentare prove in grado di dimostrare che ci sono motivi sostanziali per credere che egli sarebbe esposto a un rischio reale di maltrattamento. Secondo i principi dell'UNHCR, anche se l'onere della prova ricade generalmente su chi fa l'affermazione, esiste un dovere condiviso tra il ricorrente e l'esaminatore di accertare e valutare tutti i fatti rilevanti (si veda il paragrafo 109 della presente sentenza). Sottoscrivo questo punto di vista.

Ci sono due spiegazioni sul perché il ricorrente non ha invocato la sua conversione nella prima serie di procedimenti davanti alla Commissione per la migrazione e alla Corte per la migrazione. (Per quanto riguarda il ricorso alla Corte d'appello per la migrazione, si ribadisce che tale Corte funziona principalmente come un organo di sviluppo giurisprudenziale e non ha trattato il caso nel merito). A parte la possibilità che la conversione non fosse autentica al momento in cui la sua richiesta di asilo è stata valutata - cosa che non suggerisco - il ricorrente o non ha capito la gravità del pericolo della sua conversione e il modo in cui ha pianificato di praticare la sua nuova religione, o non aveva intenzione di praticarla in un modo che avrebbe rappresentato un pericolo per lui in Iran.

La questione è quale pericolo il ricorrente avrebbe dovuto conoscere al momento del procedimento a livello nazionale, e successivamente quale pericolo le autorità avrebbero dovuto valutare. A questo proposito bisogna distinguere tra una persona che è fuggita dal suo paese a causa della persecuzione per motivi religiosi e una persona, come il ricorrente, che si è convertita *sur place*. In quest'ultima situazione non è solo il ricorrente che

deve immaginare quale sarà la sua situazione al ritorno, sulla base delle sue attività religiose previste, ma anche le autorità nazionali che devono cercare di valutare, non le difficoltà già vissute, ma quelle che si possono prevedere. Va notato che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nella causa *Bundesrepublik Deutschland c. Y e Z* (si veda il paragrafo 50 della presente sentenza) non riguardava le conversioni *sur place* ma una valutazione dei rischi futuri relativi a persone che presumibilmente erano già state vittime di persecuzioni sulla base delle loro credenze e pratiche religiose. Quel caso non riguardava i requisiti procedurali delle autorità nazionali. Al contrario, la CGUE nella causa *A e altri contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie* (si veda il paragrafo 51 della presente sentenza) ha disapprovato la prassi di effettuare un interrogatorio dettagliato sulle pratiche sessuali delle persone che chiedono asilo a causa dei rischi di persecuzione basati sulla loro omosessualità, e ha ritenuto che una mancanza di credibilità non può essere conclusa solo perché un richiedente asilo non si è basato sul suo orientamento sessuale dichiarato nella prima occasione che gli è stata data per esporre il motivo di persecuzione. Tuttavia, a mio parere, quel caso non può essere paragonato al caso in questione. L'affiliazione sessuale di una persona può essere un aspetto molto sensibile e intimo della vita di un individuo e la CGUE riconosce che può essere difficile portare una tale questione in pubblico o di fronte ai decisori di un'autorità. Questa non è la situazione nel nostro caso, dove il ricorrente fin dall'inizio della sua conversione ha partecipato a riunioni pubbliche e servizi nelle chiese svedesi. Inoltre, nel caso in questione non è in discussione la credibilità del ricorrente, ma piuttosto la sua vaghezza riguardo alla sua intenzione di praticare in futuro una nuova religione e la mancanza di indagini automatiche da parte delle autorità svedesi a questo proposito.

Il ricorrente non ha spiegato, né davanti alla Commissione per la migrazione né davanti ai tribunali nazionali, come intendeva osservare la sua nuova religione in Iran. Non ha mai detto che intendeva fare proselitismo o pubblicare testi cristiani. Da quando la sua domanda è stata presentata alla Corte, il ricorrente ha affermato che intende praticare la sua nuova fede in maniera aperta. Non si sa se ciò sia avvenuto anche durante il trattamento della sua domanda d'asilo da parte delle autorità svedesi nella prima serie di procedimenti, perché egli non lo ha spiegato. Il fatto che abbia menzionato alla Corte per la migrazione che la conversione sarebbe stata problematica al suo ritorno in Iran è, naturalmente, qualcosa che la corte avrebbe potuto approfondire, ma come abbiamo visto, ci potrebbero essere altre spiegazioni per questo. È chiaro da ciò che il suo avvocato ha risposto all'udienza davanti alla Grande Camera che il ricorrente avrebbe incontrato problemi con la sua famiglia e i suoi amici in Iran, che non avrebbero accettato la sua conversione, e che quindi avrebbe sofferto socialmente della conversione per queste ragioni. Tali conseguenze, tuttavia, non sono un motivo di asilo.

Il ricorrente aveva vissuto la maggior parte della sua vita in Iran, era esperto nell'uso di Internet e parlava inglese. Inoltre, è stato rappresentato per tutta la durata della procedura d'asilo da un avvocato. Il ricorrente ha discusso la questione della conversione con l'avvocato in diverse occasioni fin dalla fase dei colloqui iniziali davanti alla Commissione per la migrazione. È quindi difficile immaginare che al ricorrente, consigliato dall'avvocato, sia stato in qualche modo precluso di portare all'attenzione delle autorità e dei tribunali qualsiasi fatto o rischio rilevante. Inoltre, la Commissione per la migrazione gli ha chiesto della sua conversione (già al colloquio del 24 marzo 2010) e quindi ha evidenziato attivamente la questione nel caso, e gli è stata data la possibilità di riflettere su di essa.

È risaputo che la conversione al cristianesimo non è, di per sé, sufficiente a provocare maltrattamenti da parte delle autorità iraniane. Ci deve essere un elemento di osservanza estroversa della fede perché ciò avvenga. Questo era certamente noto al ricorrente e alle autorità svedesi. In Svezia decine di migliaia di domande di asilo sono normalmente trattate ogni anno dalla Commissione per la migrazione, e i quattro tribunali per la migrazione trattano diverse migliaia di casi di asilo all'anno. Funzionari e giudici sono specializzati nella situazione di determinati paesi, tra cui l'Iran.

Tenendo presente la situazione specifica del ricorrente, in particolare la sua conoscenza della situazione nel suo paese d'origine, l'assistenza legale che gli è stata fornita e anche il basso livello di rischio per i convertiti che praticano il cristianesimo in modo discreto, sarebbe stato a mio avviso ragionevole aspettarsi dal ricorrente che egli dovesse almeno accennare all'intenzione di osservare la sua nuova fede in maniera aperta e quindi pericolosa. Se il ricorrente avesse addotto questa circostanza, sarebbe spettato alle autorità indagare su come essa avrebbe influito sulla valutazione del rischio e valutare questi fatti. Questo, a mio parere, è l'estensione del principio dell'UNHCR sul dovere condiviso in una situazione come quella attuale. Di conseguenza, non sono convinto che le autorità svedesi siano venute meno al loro obbligo di effettuare una valutazione dei fatti o dei rischi rilevanti nella procedura d'asilo originaria.

La questione è se vi fossero circostanze, come gli sviluppi relativi alla sua osservanza della sua nuova religione, che richiedevano una seconda nuova valutazione della domanda di asilo del ricorrente sulla base della sua conversione. Nella seconda serie di procedimenti, sarebbe stato essenziale valutare la sussistenza di uno sviluppo nel modo in cui ci si poteva aspettare che il ricorrente osservasse la sua nuova religione in Iran, proprio come qualsiasi altra attività di *sur place* dovrebbe essere valutata. Il ricorrente stesso non ha fornito ulteriori spiegazioni nella seconda serie di procedimenti per quanto riguarda il modo in cui prevedeva di praticare la sua nuova religione in Iran; non ha dato conto di qualsiasi attività al di là della pratica di basso profilo che è generalmente accettata in quel paese. Non è quindi sorprendente che si sia ritenuto che il ricorrente non abbia invocato

circostanze nuove a questo proposito e non sono quindi in grado di concludere che le autorità svedesi siano venute meno ai loro obblighi per quanto riguarda la seconda serie di procedimenti.

Tuttavia, il ricorrente ha portato alla Corte nuovo materiale in cui spiega come praticherà la sua religione in Iran se espulso. Le circostanze presentate alla Corte sono del tipo che può rivelare un rischio di maltrattamento e dovrebbero quindi essere prese in considerazione dalle autorità svedesi prima che venga presa qualsiasi nuova decisione riguardo alla sua possibile espulsione. Per questo motivo ho votato con la maggioranza per una potenziale violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione.

## **2. Non è più giustificato continuare l'esame della domanda**

Anche se ho votato con la maggioranza per quanto riguarda gli articoli 2 e 3, avrei preferito che il ricorso fosse cancellato dal ruolo dalla Corte per le seguenti ragioni.

L'articolo 37 § 1 della Convenzione prevede:

" 1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:

(a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure

(b) che la controversia è stata risolta; oppure

(c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga.

2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino. "

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte nelle cause riguardanti l'espulsione di un ricorrente da uno Stato convenuto, una volta che il ricorrente ha ottenuto un permesso di soggiorno e non rischia più di essere espulso da quello Stato, la Corte considera che il caso sia stato risolto ai sensi dell'articolo 37 § 1 (b) della Convenzione e lo cancella dal ruolo, indipendentemente dal fatto che il ricorrente sia d'accordo (si veda, *inter alia*, *M.E. c. Svezia* (cancellazione dal ruolo) [GC], n. 71398/12, § 32, 8 aprile 2015; *H c. Norvegia* (dec.), n. 51666/13, 17 febbraio 2015; *I.A. c. Paesi Bassi* (dec.), n. 76660/12, 27 maggio 2014; *O.G.O. c. Regno Unito* (dec.), n. 13950/12, 18 febbraio 2014; *Isman c. Svizzera* (dec.), n. 23604/11, 21 gennaio 2014; *M.A. c. Svezia* (dec.), n. 28361/12, 19 novembre 2013; *A.G. c. Svezia* (dec.), n. 22107/08, 6 dicembre 2011; e *Sarwari c. Austria* (dec.), n. 21662/10, 3 novembre 2011). La ragione di ciò è che la Corte ha costantemente affrontato la questione come una potenziale violazione della Convenzione, essendo del parere che la minaccia di una violazione è

eliminata in virtù della decisione che concede al ricorrente un diritto di soggiorno nello Stato convenuto in questione (si veda *M.E. c. Svezia*, sopra citata, § 33). Nei casi riguardanti l'espulsione di un ricorrente da uno Stato convenuto, quando è chiaro dalle informazioni disponibili che egli non è, al momento e per un tempo considerevole a venire, a rischio di essere espulso e sottoposto a un trattamento presumibilmente in violazione dell'articolo 3 della Convenzione, e il ricorrente può impugnare una futura decisione di allontanamento dinanzi alle autorità nazionali e alla Corte, quest'ultima ha in diversi casi ritenuto che non sia più giustificato continuare l'esame del caso e che esso debba essere cancellato dal ruolo in virtù dell'articolo 37 § 1 (c) della Convenzione (vedi, tra gli altri, *I.A. c. Paesi Bassi*, sopra citata; *mutatis mutandis*, ai sensi dell'articolo 8, *Atayeva e Burman c. Svezia* (cancellazione dal ruolo), n. 17471/11, §§ 19-24, 31 ottobre 2013; *P.Z. e altri c. Svezia* (cancellazione dal ruolo), n. 68194/10, §§ 14-17, 18 dicembre 2012; e *B.Z. c. Svezia* (cancellazione dal ruolo), n. 74352/11, §§ 1720-, 18 dicembre 2012). In tutti questi casi la Corte ha constatato che non vi erano circostanze speciali relative al rispetto dei diritti umani, come definiti nella Convenzione e nei suoi Protocolli, che richiedevano la prosecuzione dell'esame del caso (articolo 37 § 1 *in fine*).

La presente sentenza è stata pronunciata ben oltre quattro anni dopo la decisione finale a livello nazionale e dopo che l'ordine di espulsione è scaduto. L'ordine non può quindi essere eseguito. Il ricorrente può avviare una nuova e completa procedura di asilo spiegando come la sua pratica religiosa aperta lo porterà a subire maltrattamenti in Iran, e le sue richieste saranno esaminate nel merito dalla Commissione per la migrazione e, in caso di ricorso, da un tribunale. Infatti, il ricorrente ha dichiarato che se la Corte interrompe l'esame del caso, presenterà una nuova domanda di asilo e farà valere la sua conversione al cristianesimo come uno dei motivi. Il ricorrente non è, al momento e per un tempo considerevole, a rischio di essere deportato in Iran. Se la sua nuova richiesta di asilo dovesse essere respinta dalle autorità e dai tribunali nazionali, egli potrà presentare una nuova domanda alla Corte.

Gli effetti pratici della scadenza dell'ordine di espulsione e la constatazione di una potenziale violazione nel caso di specie sono gli stessi, vale a dire che avrà luogo una valutazione *ex nunc* delle conseguenze della conversione del ricorrente. Il ragionamento della maggioranza non porta alcun nuovo principio sostanziale nella giurisprudenza della Corte. In queste circostanze non è più giustificato continuare l'esame del presente ricorso e non riesco a trovare alcuna circostanza speciale relativa al rispetto dei diritti dell'uomo, come definiti nella Convenzione e nei suoi Protocolli, che richieda la prosecuzione dell'esame del caso. Di conseguenza, è opportuno cancellare il caso dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 1 (c) della Convenzione.

## OPINIONE SEPARATA DEL GIUDICE SAJÓ

Condivido le conclusioni dell'opinione separata dei miei colleghi giudici Ziemele, De Gaetano, Pinto de Albuquerque e Wojtyczek.

Sono del parere che le autorità nazionali abbiano l'obbligo positivo di valutare d'ufficio la situazione di un richiedente asilo dal punto di vista degli articoli 2 e 3 della Convenzione, basandosi sulle informazioni disponibili. Avrebbero dovuto sapere che il ricorrente avrebbe affrontato la pena di morte se deportato in Iran. Avrebbero dovuto saperlo alla luce delle informazioni personali fornite dal ricorrente stesso. C'è molto materiale sulla persecuzione dei non musulmani, compresi i cristiani, nell'attuale Iran. Tuttavia, le autorità nazionali non hanno esaminato le informazioni e la documentazione disponibile a livello internazionale, e questa mancanza *per se* ha reso la loro decisione contraria allo stato di diritto e ha comportato una violazione dei requisiti procedurali degli articoli 2 e 3. Il conseguente ordine di espulsione esecutivo ha quindi messo la vita del ricorrente in pericolo immediato.

Inoltre, avrei preferito un'analisi separata della misura in cui il diritto della Convenzione di manifestare liberamente la propria religione (ovverosia, nel presente caso, piuttosto che nascondere la propria fede cristiana in Iran, come è stato suggerito dalle autorità nazionali) ha un'applicazione extraterritoriale.

## OPINIONE SEPARATA CONGIUNTA DEI GIUDICI ZIEMELE, DE GAETANO, PINTO DE ALBUQUERQUE E WOJTYCZEK

1. A nostro avviso, vi è stata una violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ("la Convenzione") a causa dell'ordine di espulsione emesso nei confronti del ricorrente, per motivi sia sostanziali che procedurali. Dal punto di vista procedurale, riteniamo che la procedura d'asilo sia stata affetta da gravi carenze che hanno pregiudicato la decisione interna finale. Dal punto di vista sostanziale, troviamo che i giudici nazionali non abbiano rispettato lo standard della Convenzione quando hanno ritenuto che il ricorrente non sarebbe stato in pericolo, a causa della sua conversione al cristianesimo, se deportato in Iran. Poiché non contestiamo il fatto che il ricorrente non sarebbe ora a rischio in Iran a causa delle sue convinzioni politiche, lo scopo di questa opinione separata è limitato a discutere la compatibilità o meno dell'ordine di espulsione nazionale e del procedimento con la Convenzione alla luce della sua conversione religiosa.

### **Qualità di vittima**

2. Sebbene la validità dell'ordine di espulsione sia scaduta l'8 giugno 2015, siamo del parere che la qualità di vittima del ricorrente rimanga inalterato, dal momento che non gli è stato concesso un permesso di soggiorno in Svezia, e l'esito di qualsiasi nuova procedura di asilo che egli potrebbe presentare è incerto. Se la Corte avesse interrotto l'esame del caso del ricorrente, la sentenza della Camera sarebbe diventata operativa, con la forte possibilità che venga considerata acriticamente in qualsiasi futuro procedimento dalle autorità e dai tribunali nazionali. Considerata la strenua resistenza del governo convenuto ai reclami del ricorrente sia a livello della Camera che della Grande Camera, la sentenza della Camera avrebbe palesemente aumentato il rischio di espulsione del ricorrente in chiara violazione dei suoi diritti umani fondamentali.

### **La violazione procedurale**

3. È incontestabile che nella procedura d'asilo originaria, il ricorrente ha specificamente dichiarato di non voler invocare la sua conversione al cristianesimo come motivo d'asilo. Il nocciolo della questione è quindi se, poiché le autorità erano a conoscenza della conversione del ricorrente, avrebbero dovuto comunque procedere d'ufficio a una valutazione anche di questo rischio.

Siamo del parere che le autorità e i tribunali nazionali avessero l'obbligo di valutare d'ufficio il bisogno di protezione internazionale del ricorrente alla

luce di tutte le circostanze che erano note o che avrebbero potuto essere note per loro. Le autorità nazionali non potevano scegliere di non considerare un rischio noto ai sensi dell'articolo 3, per motivi religiosi, semplicemente perché il richiedente asilo non l'ha perseguito attivamente nel procedimento interno o non ha compreso appieno le conseguenze di non invocarlo formalmente come motivo di asilo. Invece, le autorità nazionali hanno preferito affrontare la situazione del ricorrente come se avesse rinunciato a qualsiasi affidamento sul rischio derivante dalla sua conversione religiosa.

Non accettiamo, come dato di fatto, che il ricorrente abbia rinunciato a qualsiasi affidamento su tale rischio. Il dossier non fornisce la prova di una rinuncia informata e volontaria da parte del ricorrente. Inoltre, tenuto conto del carattere assoluto del divieto di *refoulement* e dei diritti inderogabili degli articoli 2 e 3 della Convenzione, una tale rinuncia, anche se fosse stata provata, cosa che non è avvenuta, non sarebbe stata una considerazione pertinente. Le autorità e i giudici nazionali avevano quindi l'obbligo di considerare il rischio per il ricorrente, dopo la sua conversione, in caso di ritorno in Iran. Hanno omesso di farlo.

4. In realtà, la Commissione per la migrazione ha notato che il ricorrente non aveva inizialmente voluto invocare la sua conversione come motivo di asilo e aveva dichiarato che la sua fede era una questione privata e che quindi non aveva bisogno di protezione in Svezia<sup>1</sup>. Successivamente, la Corte per la migrazione non ha nemmeno fatto riferimento a tale questione, in considerazione del fatto che il ricorrente non invocava più le sue opinioni religiose come motivo di persecuzione<sup>2</sup>. Nonostante l'argomentazione esplicita del ricorrente basata sul rischio derivante dalle sue convinzioni religiose, utilizzata nel suo ricorso alla Corte d'appello per la migrazione, la Corte d'appello ha ignorato l'argomento e ha respinto la richiesta del ricorrente<sup>3</sup>. In seguito, quando ha chiesto il riesame del suo caso, il ricorrente ha insistito sul pericolo di vita che avrebbe dovuto affrontare in Iran a seguito della conversione dall'Islam a un'altra religione<sup>4</sup>. Ancora una volta, la Commissione per la migrazione si è impuntata e ha dichiarato che il ricorrente aveva inizialmente rinunciato all'idea di invocare le sue nuove convinzioni religiose e che gli era quindi precluso di sollevare la questione come se si trattasse di una nuova circostanza<sup>5</sup>.

La posizione della Commissione, confermata dalla Corte per la migrazione e dalla Corte d'appello per la migrazione<sup>6</sup>, è stata successivamente respinta dalla "posizione giuridica generale" del 2013 del Direttore Generale degli Affari Giuridici presso la Commissione per la migrazione svedese in merito

---

1. Si veda il paragrafo 21 della presente sentenza.

2. Si veda il paragrafo 28 della presente sentenza.

3. Si vedano i paragrafi 30-31 della presente sentenza.

4. Si veda il paragrafo 32 della presente sentenza.

5. Si veda il paragrafo 33 della presente sentenza.

6. Si vedano i paragrafi 35-36 della presente sentenza.

alla metodologia di valutazione dell'affidabilità e della credibilità delle domande di protezione internazionale. Questo documento prevede in effetti che l'onere iniziale della prova spetta al ricorrente, sottolineando allo stesso tempo che la responsabilità della valutazione di una domanda spetta congiuntamente al ricorrente e all'autorità esaminatrice<sup>7</sup>. A questo proposito, la suddetta "posizione giuridica generale" è coerente con le norme sull'onere della prova stabilite da questa Corte<sup>8</sup> e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)<sup>9</sup>.

5. Pur accettando il carattere genuino della conversione del ricorrente, le autorità e i tribunali nazionali sono partiti dal presupposto che il ricorrente non sarebbe stato in pericolo se deportato in Iran, perché avrebbe potuto modificare il suo comportamento sociale per mantenere la sua nuova fede una questione strettamente privata. In altre parole, le autorità e i tribunali svedesi presupponevano che il ricorrente si sarebbe astenuto, o avrebbe dovuto farlo in Iran, dal partecipare a funzioni religiose, incontri di preghiera e attività sociali, a differenza di quanto faceva in Svezia. Tale posizione è stata esplicitamente affermata dal Commissione per la migrazione, che ha ritenuto che perseguire la sua fede in privato non fosse considerato un motivo plausibile per credere che avrebbe rischiato la persecuzione al suo ritorno<sup>10</sup>.

Né la Corte per la migrazione né la Corte d'appello per la migrazione hanno respinto questa posizione. Tuttavia, alcuni mesi dopo, il Direttore Generale degli Affari Giuridici della Commissione per la migrazione svedese ha presentato una nuova "posizione giuridica generale", del 12 novembre 2012, riguardante la religione come motivo di asilo, che affermava chiaramente che una persona convertita non dovrebbe "essere costretta a nascondere la propria fede solo per evitare la persecuzione"<sup>11</sup>. Per coincidenza, la Grande Camera della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) aveva appena emesso la sua sentenza del 5 settembre 2012 in *Bundesrepublik Deutschland c. Y e Z* (C71/11 e C-99/11, EU:C:2012:518), affermando che

"il timore del ricorrente di essere perseguitato è fondato se, alla luce delle circostanze personali del ricorrente, le autorità competenti ritengono che si possa ragionevolmente pensare che, al suo ritorno nel paese di origine, egli si impegnerà in pratiche religiose che lo esporranno ad un rischio reale di persecuzione. Nel valutare una domanda di status di rifugiato su base individuale, tali autorità non possono ragionevolmente aspettarsi che il ricorrente si astenga dalle pratiche religiose."

---

7. Si veda il paragrafo 47 della presente sentenza.

8. *R.C. c. Svezia*, n. 41827/07, § 53, 9 marzo 2010.

9. UNHCR, Nota sull'onere e lo standard della prova nelle domande di riconoscimento dello status di rifugiato, 16 dicembre 1998, § 6; Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1957 relativi allo status dei rifugiati, HCR/IP/4/Eng/Rev.1, 1992, §§ 196-97.

10. Si veda il paragrafo 21 della presente sentenza.

11. Si veda il paragrafo 46 della presente sentenza.

Sia la posizione giuridica generale del Direttore Generale che la sentenza della CGUE si basavano sulle Linee guida dell'UNHCR sulla protezione internazionale per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sulla religione del 28 aprile 2004, secondo le quali non si dovrebbe essere costretti a nascondere, cambiare o rinunciare alle proprie convinzioni religiose per evitare la persecuzione<sup>12</sup>.

6. Siamo d'accordo con questa posizione di principio, che è totalmente in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte sul dovere di neutralità dello Stato in materia religiosa e l'incompatibilità di questo dovere con qualsiasi potere da parte dello Stato di valutare la legittimità delle convinzioni religiose o i modi e le forme in cui tali convinzioni sono espresse<sup>13</sup>. Come ha stabilito la Corte Suprema del Regno Unito in un caso in cui la richiesta di asilo era basata sull'omosessualità, utilizzando un riferimento storico convincente, sostenere il contrario significherebbe accettare il ritorno di Anna Frank nei Paesi Bassi occupati dai nazisti, se fosse riuscita a fuggire da lì, sulla base del fatto che avrebbe potuto nascondersi in soffitta e quindi avrebbe potuto evitare con successo la possibilità della detenzione nazista<sup>14</sup>. La Corte Suprema ha ritenuto che una tale posizione sarebbe stata "assurda e irrealistica". Pertanto, non possiamo accettare l'ipotesi dello Stato convenuto che il ricorrente non sarebbe perseguitato in Iran perché potrebbe impegnarsi in una pratica di basso profilo, discreta o addirittura segreta del suo credo religioso. Non solo la manifestazione esterna della propria fede è un elemento essenziale della stessa libertà protetta dall'articolo 9 della Convenzione, ma almeno - e certamente - nel caso del cristianesimo, dare testimonianza esterna di quella fede è "una missione essenziale e una responsabilità di ogni cristiano e di ogni chiesa"<sup>15</sup>.

Pertanto, concludiamo che c'è stata una violazione procedurale degli articoli 2 e 3 della Convenzione a causa delle gravi carenze che hanno interessato il procedimento interno e la conseguente decisione finale.

### **La violazione sostanziale**

7. Secondo la Convenzione, un richiedente asilo non può essere sottoposto a *refoulement* verso il suo paese d'origine o verso qualsiasi altro paese in cui rischia di subire un grave danno causato da qualsiasi persona identificata o non identificata o entità pubblica o privata. L'atto di *refoulement* può consistere nell'espulsione, nella deportazione, nell'allontanamento,

---

12. Si veda il paragrafo 52 della sentenza *supra*.

13. *Eweida e altri c. Regno Unito*, n. 48420/10 e altri 3, § 81, CEDU 2013, e i riferimenti ivi indicati.

14. *HJ (Iran) e HT (Camerun) c. il Segretario di Stato per il Dipartimento dell'Interno*, [2010] UKSC 31, Corte suprema del Regno Unito, 7 luglio 2010, § 107.

15. *Kokkinakis c. Grecia*, 25 maggio 1993, §§ 31 e 48, serie A n. 260-A.

nell'extradizione, nel trasferimento formale o informale, nella "resa"<sup>16</sup>, nel respingimento, nel rifiuto d'ingresso o in qualsiasi altra misura che abbia come risultato quello di costringere la persona a rimanere o a ritornare nel suo paese d'origine. Il rischio di un danno grave può derivare da un'aggressione straniera, da un conflitto armato interno, da un omicidio extragiudiziale, da una sparizione forzata, dalla pena di morte, dalla tortura, da un trattamento inumano o degradante, dal lavoro forzato, dalla tratta di esseri umani, dalla persecuzione, da un processo basato su una norma penale retroattiva o indeterminata o su prove ottenute con la tortura o con un trattamento inumano e degradante, quindi da una "flagrante violazione" dell'essenza di qualsiasi diritto della Convenzione nello Stato di destinazione (*refoulement* diretto) o da un'ulteriore consegna della persona da parte dello Stato di destinazione ad uno Stato terzo dove esiste un tale rischio (*refoulement* indiretto). Notiamo che il divieto di *refoulement* è una norma del trattato rispetto alla quale non sono ammesse deroghe né riserve<sup>17</sup>. Inoltre, il divieto di *refoulement* è un principio di diritto internazionale consuetudinario, vincolante per tutti gli Stati, anche quelli che non sono parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati o di qualsiasi altro trattato per la protezione dei rifugiati. La Corte ha chiaramente riconosciuto il principio di *non-refoulement* come una regola vincolante di diritto internazionale, tra gli altri casi, in *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*<sup>18</sup>.

8. Nato in Iran, il ricorrente è diventato cristiano subito dopo il suo ingresso in Svezia, almeno nel dicembre 2009. La sua conversione è sufficientemente confermata dal suo certificato di battesimo del 31 gennaio 2010, dalla dichiarazione del 15 marzo 2010 di un pastore in Svezia che certifica che il ricorrente è stato membro della sua congregazione dal dicembre 2009 ed è stato battezzato, e dalla lettera del 13 aprile 2011 della sua nuova congregazione, che afferma che il ricorrente si è convertito poco dopo il suo arrivo in Svezia, che ha mostrato con onesta intenzione e interesse di voler conoscere meglio la sua nuova fede e che ha partecipato alle funzioni religiose, agli incontri di preghiera e alle attività sociali<sup>19</sup>. Il governo non ha contestato nulla di tutto ciò.

9. La conversione del ricorrente al cristianesimo è un reato punibile con la morte in Iran<sup>20</sup>. Oltre al rischio di persecuzione sociale in quanto

---

<sup>16</sup> Cd. "rendition".

<sup>17</sup> Articoli 33 e 42 § 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati, articolo VII § 1 del protocollo del 1967 e articolo 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

<sup>18</sup> *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC], n. 27765/09, § 134, CEDU 2012, che fa riferimento alla nota dell'UNHCR sulla protezione internazionale del 13 settembre 2001 (A/AC.96/951, § 16).

<sup>19</sup> La Corte per la migrazione non ha messo in dubbio il fatto che la ricorrente professasse la fede cristiana (si veda il paragrafo 24 della presente sentenza).

<sup>20</sup> L'ultimo convertito al cristianesimo in Iran ad essere giudicato per apostasia e condannato a morte è stato Mehdi Dijab nel 1994, anche se la sentenza non è stata eseguita.

---

Questa assenza di punizioni recenti non significa che non ci siano state esecuzioni di convertiti cristiani al di fuori del sistema giudiziario. Per esempio, Mehdi Dijab e altri pastori protestanti sono stati assassinati al di fuori del sistema giudiziario. Secondo fonti internazionali, l'ultima pena di morte per apostasia che è stata effettivamente eseguita è avvenuta nel 1990 (si veda, per esempio, la *Law Library of Congress, Global Legal Research Center, "Laws Criminalizing Apostasy in Selected Jurisdictions"*, maggio 2014). Altri "apostati" non cristiani hanno affrontato la pena di morte, come Seyed Ali Gharabat, un ex comandante del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche che è stato condannato per apostasia e giustiziato nel 2011, Hasan Yousefi Eshkevari, un ex membro del parlamento che è stato condannato per apostasia e condannato a morte nel 2000 ma è stato alla fine rilasciato nel 2005, e Hashem Aghajari, un professore universitario trovato colpevole di apostasia e condannato a morte nel 2002 ma la cui sentenza è stata annullata dalla Corte Suprema nel 2004.

cristiano<sup>21</sup>, il ricorrente rischia di essere perseguito penalmente per il reato di apostasia<sup>22</sup>. Sebbene lo Stato iraniano non abbia mai codificato il reato di

---

21. Si veda il passaggio citato nel paragrafo 57 della presente sentenza: "... qualsiasi convertito che desideri praticare la sua fede al suo ritorno si troverebbe di fronte a gravi rischi". La situazione delle persone convertite al cristianesimo comporta il monitoraggio da parte di informatori e dei servizi segreti iraniani, la segnalazione da parte di familiari e conoscenti, la perquisizione delle chiese e la detenzione dei membri della chiesa. I documenti internazionali più autorevoli sulla situazione dei diritti umani in Iran e sul rischio che corrono i cristiani convertiti in questo paese sono i Rapporti del Relatore Speciale nominato dal Consiglio dei Diritti Umani sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica Islamica dell'Iran, del 18 marzo 2014, A/HRC/25/61, che si riferisce specificamente al reato di apostasia nel suo paragrafo 41, e del 12 marzo 2015, A/HRC/28/70, che afferma nel paragrafo 52: "Al 1° gennaio 2015, almeno 92 cristiani rimangono in detenzione nel paese presumibilmente a causa della loro fede e attività cristiana. Solo nel 2014, 69 convertiti cristiani sarebbero stati arrestati e detenuti per almeno 24 ore in tutto l'Iran. Le autorità avrebbero continuato a prendere di mira i leader delle chiese domestiche, generalmente di origine musulmana. I convertiti cristiani continuerebbero anche ad affrontare restrizioni nell'osservare le loro festività religiose". Lo stesso Comitato per i diritti umani ha fatto riferimento a questo problema nelle sue Osservazioni conclusive sull'Iran, del 29 novembre 2011, CCPR/C/IRN/CO/3, paragrafo 23. Oltre ai documenti citati nella sentenza, la persecuzione dei cristiani e soprattutto dei musulmani convertiti al cristianesimo è stata analizzata a fondo nei seguenti documenti: *Austrian Red Cross Accord* (Centro austriaco per la ricerca e la documentazione sui paesi d'origine e l'asilo), "Iran: Freedom of Religion; Treatment of Religious and Ethnic Minorities", COI Compilation, settembre 2015; *Human Rights Watch Country Summary: Iran*, gennaio 2015; *United States Commission on International Religious Freedom Annual Report on Iran*, 2015; *United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, International Religious Freedom Report for 2015: Iran*; *United Kingdom Home Office, Country Information and Guidance, "Iran: Christians and Christian Converts"*, dicembre 2014; *Law Library of the United States Congress, Global Legal Research Center, "Laws Criminalizing Apostasy in Selected Jurisdictions"*, maggio 2014; Brian O'Connell, "Constitutional apostasy: the ambiguities in Islamic law after the Arab Spring", in *Northwestern Journal on International Human Rights*, Fall 2012; *United States Commission on International Religious Freedom, "The Religion-State Relationship and the Right to Freedom of Religion or Belief: A Comparative Textual Analysis of the Constitutions of Majority Muslim Countries and Other OIC Members"*, 2012; Kamran Hashemi, *Religious Legal Traditions, International Human Rights Law and Muslim States*, Martinus Nijhoff Publishers, 2008; e *European Centre for Law and Justice e American Center for Law and Justice, "International Legal Protection of the Right to Choose One's Religion and Change One's Religious Affiliation: Iran"*, settembre 2007.

22. Si veda il rapporto del 2014 dell'*Iran Human Rights Documentation Center, "Apostasy in the Islamic Republic of Iran"*, che dettaglia il contesto giurisprudenziale e legale in cui i casi di apostasia sono perseguiti in Iran. Il rapporto volge uno sguardo approfondito a una serie di casi di apostasia che coinvolgono una gamma diversificata di imputati, e fornisce un resoconto delle questioni legali e religiose sollevate in ogni caso. È anche rilevante notare che alcuni importanti tribunali nazionali hanno già concesso lo status di rifugiato ai cristiani iraniani convertiti sulla base del timore di persecuzione, come il *New Zealand Immigration and Protection Tribunal (AP(Iran))*, (2011) NZIPT 800012, 29 settembre 2011), l'*Australian Refugee Review Tribunal (RRT Case n. 1002841)*, (2010) RRTA 681), la Corte d'appello di Inghilterra e Galles (*MM (Iran) c. Segretario di Stato per il Dipartimento dell'Interno*, [2010] EWCA Civ 1457, 17 novembre 2010), e la Corte federale canadese (*Mostafa Ejtihadian c. Canada (Ministro della Cittadinanza e dell'Immigrazione)*, 2007 FC 158, 12 febbraio 2007).

apostasia, esso autorizza l'applicazione di alcune leggi islamiche anche quando il reato non è specificamente menzionato nel codice penale. Poiché l'apostasia non è esplicitamente proscritta dal codice penale iraniano ed esistono molte interpretazioni diverse della legge islamica sull'apostasia, i giudici hanno la discrezione di giudicare i casi di apostasia sulla base della propria comprensione della legge islamica<sup>23</sup>, che possono imporre invocando l'articolo 167 della Costituzione iraniana<sup>24</sup>.

Inoltre, il crimine di apostasia è punibile anche quando non ci sono disordini sociali, il che aggrava ulteriormente il carattere intrinsecamente introspettivo della punizione penale. Inoltre, il crimine di apostasia si applica in modo diverso a uomini e donne, musulmani e non musulmani, musulmani sciiti e sunniti, musulmani nati da genitori musulmani e musulmani nati da genitori non musulmani. I membri di altre comunità religiose e i non credenti possono diventare musulmani, senza temere alcun processo. Le donne apostate non sono soggette alla pena di morte come gli uomini.

10. A nostro avviso, la criminalizzazione dell'apostasia viola il diritto internazionale dei diritti umani<sup>25</sup>. Tale punizione è intrinsecamente arbitraria, nella misura in cui la criminalizzazione dell'atto di cambiare la propria religione viola il diritto alla libertà di religione e costringe effettivamente i cittadini musulmani ad astenersi dall'adottare una fede diversa. Come dice l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la libertà di religione comprende necessariamente la "libertà di cambiare [la propria]

---

23. Sulla punizione dell'apostasia secondo il diritto islamico, si veda Ahmed Akgündüz, *Islamic Public Law*, IUR Press, 2011, pp. 370-77.

24. L'articolo 167 della Costituzione iraniana recita: "Il giudice è tenuto a cercare di giudicare ogni caso sulla base della legge codificata. In caso di assenza di tale legge, egli deve pronunciare la sua sentenza sulla base di fonti islamiche autorevoli e di *fatwā* autentiche. Egli, con il pretesto del silenzio o della carenza della legge in materia, o della sua brevità o contraddittorietà, non può astenersi dall'ammettere ed esaminare i casi e pronunciare la sua sentenza."

25. La stessa posizione è stata assunta dal Rapporto del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo, Heiner Bielefeldt, A/HRC/22/51, 24 dicembre 2012, che raccomanda che "gli Stati dovrebbero abrogare qualsiasi disposizione di diritto penale che penalizzi l'apostasia", dando a pagina 17 l'esempio del pastore Youcef Nadarkhani che è stato trovato colpevole di apostasia in Iran e condannato a morte nel 2010, ma successivamente condannato per un reato minore. Conclude inoltre: "Il relatore speciale desidera ribadire che le estradizioni o le deportazioni che possono risultare in violazioni della libertà di religione o di credo possono essere esse stesse una violazione dei diritti umani. Inoltre, tali deportazioni violano il principio di *non-refoulement* come sancito dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati". La posizione anti-criminalizzazione è sempre stata la posizione del Comitato per i Diritti Umani, fin dal Commento Generale 22 sul diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, CCPR/C/21/Rev.1/ADD.4, 27 settembre 1993, § 5: "L'articolo 18(2) vieta le coercizioni che possano pregiudicare il diritto di avere o adottare una religione o un credo, compreso l'uso della minaccia della forza fisica o di sanzioni penali per costringere i credenti o i non credenti ad aderire alle loro credenze religiose e congregazioni, ad abiurare la loro religione o credo o a convertirsi."

religione o credo"<sup>26</sup> . Inoltre, dal punto di vista giuridico, sia i requisiti oggettivi che quelli soggettivi per la punizione penale dell'atto di apostasia sono incerti e ambigui, così come le pene applicabili, essendo discriminatorie le differenze di trattamento tra le categorie di soggetti.

11. Infine, la commissione di un tale reato può essere provata secondo regole probatorie che sono in contrasto con i principi fondamentali di uguaglianza ed equità. Non solo le regole probatorie discriminano tra testimonianze fornite da uomini e donne, o da musulmani e non musulmani, ma, peggio ancora, ammettono l'uso della "conoscenza privata del giudice" per fondare una condanna penale. Alla luce di quanto sopra, l'accusa e il processo per apostasia come reato penale rappresentano una flagrante negazione della giustizia<sup>27</sup> .

12. In sintesi, l'ordine di espulsione del ricorrente in Iran, dove potrebbe essere processato in base al diritto penale e processuale sopra menzionato, equivale a una violazione dei principi profondamente sanciti dalla coscienza giuridica universale. L'ordine di espulsione lo sottoponeva al grave rischio di essere giudicato secondo una legge penale in flagrante violazione del diritto alla libertà di religione e del principio di legalità penale, e in un processo penale che costituirebbe una flagrante negazione della giustizia. L'attuazione di un tale ordine di espulsione costituirebbe una grave violazione del principio di *non-refoulement*.

Di conseguenza, concludiamo che c'è stata una violazione sostanziale degli articoli 2 e 3 della Convenzione a causa dell'ordine di espulsione emesso contro il ricorrente. Alla luce di quanto sopra, aggiungiamo inoltre che, *rebus sic stantibus*, lo Stato convenuto non dovrebbe deportare il ricorrente in Iran.

---

26. Infatti, anche il Corano stesso garantisce la libertà di religione ("La costrizione non è ammessa nella religione, poiché la via è diventata chiara dalla falsità" (Corano, 2:256)) e nessun versetto del Corano prescrive una punizione per la conversione ad altre fedi.

27. Rudolph Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century*, Cambridge University Press, 2005, pp. 177-79, e Abdullah Saeed e Hassan Saeed, *Freedom of Religion, Apostasy and Islam*, Ashgate, 2004, pp. 99-108.